



**CONSORZIO  
ASMEZ**

## **RASSEGNA STAMPA**



# **DEL 27 SETTEMBRE 2010**

INDICE RASSEGNA STAMPA

**LE AUTONOMIE.IT**

PROGRAMMA INTEGRATO DI FORMAZIONE E ASSISTENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS 150/2009, NOTO COME RIFORMA DELLA PA ..... 5

**NEWS ENTI LOCALI**

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI ..... 6

WWF, IN CAMPANIA SERVE CAMBIAMENTO STRATEGIA ..... 8

SONO 5963. A PEDESINA VIVONO 33 PERSONE ..... 9

APPROVATO DA GIUNTA PROGETTO INTEGRAZIONE ROM ..... 10

TRENTO E BOLZANO FANNO SISTEMA PER INVESTIRE SUL TERRITORIO..... 11

CDM IMPUGNA LEGGI PIEMONTE E PUGLIA..... 12

REGIONE LIGURIA PRESENTA RICORSO DAVANTI A CONSULTA..... 13

**IL SOLE 24ORE**

TRASPARENZA NASCOSTA NELLE CANTINE DELLA RETE..... 14

*Rintracciare un documento su internet è spesso un'impresa impossibile ma ci sono anche casi di eccellenza*

LA CITTÀ METROPOLITANA È VIRTUALE ..... 15

*Nessuna delle nove aree designate ha ancora avviato l'iter - L'ANELLO MANCANTE - Ancora da definire l'elenco delle funzioni amministrative che saranno attribuite ai centri urbani allargati*

FIRENZE SOGNA IL GRANDUCATO..... 16

*L'ALTERNATIVA - Unire otto municipi a Palazzo Vecchio oppure fondere la provincia con quelle di Prato e Pistoia*

NEL CDA DELLE PARTECIPATE PORTE CHIUSE ALL'EX POLITICO ..... 17

*In arrivo incompatibilità stringenti sulle nomine - CORSA CONTRO IL TEMPO - I « paletti » valgono per il futuro: in molti enti si stanno affrettando le designazioni per evitare i limiti*

IL NUOVO TESTO DETTA L'IDENTIKIT DEI SOGGETTI «GIUSTI» PER L'INCARICO ..... 18

*PARTECIPAZIONE ALLE GARE - Nei bandi devono esserci i requisiti tecnici e di durata e gli obblighi relativi alla cessione dei beni a chi subentra*

SULL'ACQUA RESTANO PIÙ CHANCE PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE ..... 19

*UTILI E REINVESTIMENTI - L'amministrazione può indicare le specifiche condizioni di efficienza che escludono la distorsione della concorrenza*

UN FRENO AGLI ABUSI MA CI SONO ANCORA NODI DA SCIOGLIERE ..... 20

IL RODAGGIO DEL CODICE FRENATO DAI PARADOSSI ..... 21

*Dalla revisione fuori termine ai pedoni sulle strisce restano da chiarire molti dubbi interpretativi - I RIMEDI - Per superare le incertezze serviranno nuovi regolamenti, circolari esplicative e i decreti attuativi già previsti dalla legge 120*

VIE BLOCCATE SENZA PREAVVISO ..... 22

BOLLETTE, PENNE, AFFITTI: PER OSPEDALI E ASL UN CONTO DA 13 MILIARDI..... 23

**IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI**

SENZA ACCORDO NEL PALAZZO IL COMUNE BOCCIA I LAVORI..... 24

*Gli uffici devono vigilare anche sul rispetto del «decoro»*

IL RICORSO AL TAR NON FERMA LE RUSPE ..... 25

NULLA LA CLAUSOLA CHE NON PREVEDE INTERESSI DI MORA..... 26

*L'ORIENTAMENTO - Non è una scusante il fatto che la violazione della tempistica sia dovuta alla mancata erogazione di fondi pubblici*

L'ENTE SANA IL ROSSO IN SETTE STEP ..... 27

*Percorso obbligato sotto controllo esterno: senza rientro scatta il dissesto*

IL NUOVO F24EP «ORFANO» DEI VERSAMENTI PREVIDENZIALI..... 28

*IN ATTESA - Modifiche più formali che sostanziali perché mancano le istruzioni operative per Inps, Inpdap e Inail*

È L'ENTE A QUALIFICARE IL SERVIZIO ..... 29

*Competenza esclusiva nell'attribuire o meno una rilevanza economica*

VARCO SUGLI APPALTI PER I SOGGETTI DIVERSI DALLE IMPRESE..... 30

SÌ ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DI RESPONSABILI SENZA LAUREA..... 31

*L'ORIENTAMENTO - I giudici contabili attenuano il Dlgs 267/2000, che impone il possesso del titolo accademico almeno di primo livello*

SUL COMPARTO SOCIALE DISCREZIONALITÀ SALVA ..... 32

IN CASO DI RTI SE IL BANDO TACE IL PUNTEGGIO VA ALLA COMPAGINE..... 33

## **ITALIA OGGI**

PENSIONI, ULTIMO LIFTING ..... 34

*Ecco chi pagherà le conseguenze della manovra d'estate e dell'esigenza di rimettere in ordine i costi del welfare. Aumentati del 58% in sedici anni*

PENSIONI, DUE PESI E DUE MISURE..... 35

*Attesa di 12 mesi ai dipendenti e di 18 mesi agli autonomi*

LA FINESTRA NON HA EFFETTI SUL RINVIO..... 37

PREAVVISO E MOBILITÀ METTONO IN SALVO DAL GIRO DI VITE ..... 39

LINEA DURA CONTRO I FALSI INVALIDI ..... 40

COMUNI, ALLEANZA DOC CON IL FISCO ..... 41

*La partecipazione deve basarsi su dati precisi e concordanti*

SEGNALAZIONI PER TUTTI I SETTORI ..... 44

CERTIFICATI ON-LINE SENZA SPRINT ..... 46

*I medici: nessuna ostilità verso il sistema, ma ci vuole tempo*

PIANO CASA, SI RIAPRONO I CANTIERI..... 48

*Si studiano le revisioni normative basate sulla semplificazione*

ENTI, VISTO DI CONFORMITÀ SEMPLICE..... 49

*Valida la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei revisori*

## **LA REPUBBLICA**

VIA AL NUOVO PIANO-INCENTIVI SCONTI PER MOTO E BANDA LARGA ..... 50

*Da redistribuire 124 milioni non utilizzati* ..... 50

## **LA REPUBBLICA AFFARI E FINANZA**

TELECOM E LA BANDA “LARVA” ..... 51

*Bernabè lancia la connessione a 100 Mega - È il segno che dalla paralisi si può uscire*

## **CORRIERE DELLA SERA**

RIFIUTI, 18 COMUNI CONTRO LA DISCARICA..... 52

*Per protesta luci spente e lutto cittadino. Ancora scontri: feriti un carabiniere e un manifestante*

ALEMANNO METTE AL BANDO I SACCHETTI DI PLASTICA A ROMA..... 53

**IL MATTINO**

FISCO REGIONALE E SANITÀ, IL GOVERNO ACCELERA ..... 54

*Costi standard, centrosud critico. Antonini (Copaff) rassicura: il criterio sarà solidale*

## LE AUTONOMIE.IT

### SEMINARIO

#### **Programma integrato di formazione e assistenza giuridico-amministrativa per l'applicazione del d.lgs 150/2009, noto come riforma della pa**

**I**l D.Lgs.150/2009 attua una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti degli Enti locali, intervenendo in materia di contrattazione collettiva, valutazione del personale, valorizzazione del merito, dirigenza pubblica e responsabilità disciplinare. Il rispetto dei tempi previsti dalla Riforma - molte delle novità introdotte dal decreto e le relative sanzioni saranno applicabili dal prossimo 1 gennaio 2011 - rendono necessario il tempestivo aggiornamento dei regolamenti locali, in particolare quello sull'organizzazione degli uffici e dei servizi nonché quelli riguardanti alcuni specifici settori, quali valutazione, accesso e disciplina. Tanto più che la recente Manovra Finanziaria (Decreto Legge n. 78/2010) non determina effetti sulla applicazione del provvedimento se non quelli limitati al trattamento economico derivante dalla applicazione delle fasce di merito per il livello più elevato e al rinnovo del nuovo contratto collettivo. Il servizio personalizzato promosso dal Consorzio Asmez di formazione e assistenza giuridico - amministrativa assiste i Comuni nelle varie fasi di adeguamento delle disposizioni regolamentari. Il programma integrato, promosso dal Consorzio Multiregionale Asmez, è coordinato da Arturo BIANCO, Consulente nelle aree professionali interessate dalla Riforma Brunetta ed esperto de "Il Sole 24Ore" presso la sede Asmez di Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, nel periodo SETTEMBRE - NOVEMBRE 2010.

#### LE ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:

##### **SEMINARIO: SISTRI, NUOVI ADEMPIMENTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E NUOVA NORMATIVA AMBIENTALE**

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 28 SETTEMBRE 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 82-19-14-28

<http://formazione.asmez.it>

##### **SEMINARIO: LA RIFORMA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE COME CAMBIA L'ITER PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA LUCE DEI NUOVI REGOLAMENTI**

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 7 OTTOBRE 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 14-19-82-28

<http://formazione.asmez.it>

##### **SEMINARIO: LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI NELLA MANOVRA FINANZIARIA 2010-2012. SCHEMI PRATICI E SIMULAZIONI OPERATIVE ALLA LUCE DELLE NUOVE REGOLE DEL PATTO DI STABILITÀ**

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 14 OTTOBRE 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 14-19-82-28

<http://formazione.asmez.it>

## NEWS ENTI LOCALI

### PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

# La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta ufficiale n. 223 del 23 Settembre 2010 presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

#### *DECRETI PRESIDENZIALI*

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2010** Scioglimento del consiglio comunale di Lauro e nomina del commissario straordinario.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2010** Scioglimento del consiglio comunale di Cassino e nomina del commissario straordinario.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2010** Scioglimento del consiglio comunale di Cicciano e nomina del commissario straordinario.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2010** Scioglimento del consiglio comunale di Calascio e nomina del commissario straordinario.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2010** Scioglimento del consiglio comunale di Ceretto Lomellina e nomina del commissario straordinario.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2010** Scioglimento del consiglio comunale di Sormano e nomina del commissario straordinario.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2010** Scioglimento del consiglio comunale di Casalbordino e nomina del commissario straordinario.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2010** Scioglimento del consiglio comunale di Collio e nomina del commissario straordinario.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2010** Scioglimento del consiglio comunale di Montereale e nomina del commissario straordinario.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2010** Scioglimento del consiglio comunale di Nocera Inferiore e nomina del commissario straordinario.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2010** Scioglimento del consiglio comunale di Torre Cajetani e nomina del commissario straordinario.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2010** Scioglimento del consiglio comunale di Collecervino e nomina del commissario straordinario.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2010** Scioglimento del consiglio comunale di Decollatura e nomina del commissario straordinario.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2010** Scioglimento del consiglio comunale di Ferrandina e nomina del commissario straordinario.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2010** Scioglimento del consiglio comunale di Corbara e nomina del commissario straordinario.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2010** Scioglimento del consiglio comunale di Frassinetto.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2010** Scioglimento del consiglio comunale di Agazzano.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2010** Scioglimento del consiglio comunale di Villa Literno.

***ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI***

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2010** Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'area facente parte dell'ex sbarramento difensivo, in Trasaghis

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2010** Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'area facente parte dell'«ex poligono di tiro a segno», in Codroipo.

La Gazzetta ufficiale n. 195 del 21 Agosto 2010 presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

***DECRETI PRESIDENZIALI***

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2010** Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Sant'Onofrio.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2010** Scioglimento del consiglio comunale di Gricignano di Aversa e nomina di una commissione straordinaria.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2010** Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Taurianova.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2010** Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando.

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2010** Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3891).

***CIRCOLARI***

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CIRCOLARE 19 luglio 2010, n. 29** Sistema unico di contabilità economica per centri di costo delle pubbliche amministrazioni - Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 - Amministrazioni centrali dello Stato: rilevazione costi I semestre e revisione budget per l'anno 2010.

***ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI***

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI COMUNICATO** Trasferimento dal demanio marittimo allo Stato di un immobile nel comune di Pozzuoli.

**COMUNICATO** Trasferimento dal demanio marittimo allo Stato di un immobile in Sori.

## NEWS ENTI LOCALI

### RIFIUTI

# Wwf, in Campania serve cambiamento strategia

"Da tanti, troppi anni, in Campania, quando si parla di rifiuti, si discute solo dello stadio finale dello smaltimento. Cioè quando i rifiuti sono accumulati per strada e si deve provvedere alla raccolta e al trasferimento degli stessi per toglierli, giustamente, dagli ambienti urbani". Così il Wwf Campania denuncia "il modo di ragionare assurdo, improduttivo e fuorviante, che ha generato finora le tante emergenze catastrofiche di questi ultimi anni, senza mai risolvere seriamente l'emergenza che dura ormai dal febbraio 1994". "La nostra società ha pensato di sbarazzarsi dei rifiuti stilandoli nelle discariche e sotterrandoli, oggi si inseguisce il mito dell'incenerimento, sperando che i rifiuti possano sparire d'incanto", continua il Wwf. "Ma l'unica soluzione realmente efficace - sottolinea l'organizzazione - è attuare una seria e sistemica politica dei materiali, fondata sulla riduzione della produzione di rifiuti e sul recupero di materia attraverso la selezione alla fonte".

---

Fonte ASCA



**NEWS ENTI LOCALI****PICCOLI COMUNI****Sono 5963. A Pedesina vivono 33 persone**

**D**ei 6.090 Piccoli Comuni italiani del 1971, 511 (più dell'8%) hanno registrato un incremento della propria popolazione, al punto da non essere considerati tali dal punto di vista statistico. È uno dei dati che emerge dalla seconda edizione dell'Atlante delle piccole realtà municipali realizzato da Anci-Cittalia che sarà presentato oggi alla decima conferenza nazionale dei piccoli Comuni in corso a Riccione. Tale trend si è 'consolidato' anche nell'ultimo anno: si è passati dai 5.708 del 2008, ai 5.693 centri con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti registrati a fine 2009. I 5.693 Piccoli Comuni italiani occupano il 54% della superficie nazionale, e sono distribuiti in modo eterogeneo. Oltre alla Valle d'Aosta (dove rappresentano il 99,3% della superficie regionale), i PC occupano una quota rilevante del territorio regionale in Trentino - Alto Adige (79,9%), Piemonte (78,6%), Liguria (72%), Abruzzo (70,3%), Friuli - Venezia Giulia (69,8%), Sardegna (69,6%), Calabria (67,7%) e Lombardia (64%). All'opposto Sicilia e Puglia dove i PC sono, rispettivamente, solo il 29,9% e il 14,4% del territorio regionale. I Piccoli Comuni sono presenti in tutte le regioni italiane e particolar-

mente numerosi appaiono nelle regioni centro settentrionali. In Valle d'Aosta solo il capoluogo regionale ha una popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Nel Molise e nel Trentino - Alto Adige i Piccoli Comuni rappresentano oltre il 90% dei Comuni regionali; sono oltre l'80% in Piemonte, Abruzzo, Calabria e Sardegna, mentre oltre il 70% dei comuni di Lombardia, del Friuli - Venezia Giulia, della Liguria, delle Marche e della Basilicata sono di piccole dimensioni demografiche. All'opposto, la Puglia è la regione in cui si trova il minor numero di PC: 85 su un totale di 258 (il 32,9%). Va a Pedesina in provincia di Sondrio, con appena 33 abitanti, il primato di Comune meno abitato d'Italia; lo segue a ruota Morterone, in provincia di Lecco, con 38 abitanti, che dal 2007 ha ceduto la testa di questa speciale classifica. In cima alla graduatoria dei centri italiani più piccoli anche Moncenisio in provincia di Torino (42 abitanti), Menarola in provincia di Sondrio (43 abitanti) ed Ingria in provincia di Torino (49 abitanti). La fotografia scattata dall'Istituto di ricerca dell'Ance evidenzia che a partire dal 1971 si è assistito ad una diminuzione del peso percentuale dei PC sul totale delle amministrazioni comunali del paese: se nel

1971 3 comuni su 4 contavano meno di 5.000 abitanti, nel 2009 sono 7 su 10 i comuni di piccole dimensioni. E tutto questo a fronte di un incremento nel numero dei comuni italiani, passati da 8.056 a 8.094. Analogamente, la popolazione residente nei PC è diminuita di 4 punti percentuali nell'intero periodo. I Piccoli Comuni sono localizzati soprattutto in territorio montano (41,19%) o collinare (40,77%). Tutti i PC della Valle d'Aosta e del Trentino - Alto Adige sono localizzati in zone montane, così come in modo analogo, poco più del 99% dei PC toscani e laziali si trova in collina o in montagna. Non ci sono Piccoli Comuni liguri, umbri, marchigiani, abruzzesi, molisani e lucani localizzati in pianura. All'opposto, in Puglia, oltre il 60% dei PC si trova in pianura, così come oltre il 40% dei PC veneti (45,69%), friulani (41,94%) e lombardi (40,79%). Nei Piccoli Comuni risiede il 17,2% della popolazione italiana (10,378 milioni di abitanti). La densità territoriale media dei piccoli Comuni italiani è pari a 64 abitanti per kmq, a fronte dei 361 abitanti/kmq rilevata per i comuni con oltre 5.000 abitanti e dei 200 abitanti/kmq dell'Italia. I PC lombardi sono quelli più densamente popolati (141

ab/kmq), seguiti da quelli veneti (100 ab/kmq). In tutte le altre regioni la densità media dei PC è inferiore ai 90 ab/kmq. Strani (SA) con 4.595,0 abitanti per km quadrato è il piccolo Comune più densamente popolato d'Italia seguito dal trentino Fiera di Primiero (3.400 ab/kmq), e Fiorano al Serio (2.810,9 ab/kmq), Maslianico (2.535,3 ab/kmq) e Presezzo (2.290,1 ab/kmq), tutti piccoli Comuni della Lombardia. Sono, invece, tutti della provincia di Cuneo i tre Comuni meno densamente popolati: Briga Alta (1,0 ab/kmq), Argentera (1,1 ab/kmq) ed Acceglio (1,2 ab/kmq) Il peso demografico dei piccoli Comuni risulta rilevante in molte regioni, a partire dalla Valle d'Aosta, dove il 72,6% della popolazione vive nei 73 PC. Anche in Molise e Trentino - Alto Adige poco meno di un abitante su due risiede in un PC (49,2% e 45,3%, rispettivamente), mentre sono uno su tre in Calabria e Basilicata. Da segnalare anche il peso demografico dei PC piemontesi, friulani e lombardi (tutti con percentuali superiori al 20%). All'opposto, i PC della Puglia dove vive solo il 5,5% della popolazione regionale. Infine, in Sicilia, poco meno del 10% dei residenti vive nei PC (che costituiscono il 50,8% delle amministrazioni comunali della regione).

## NEWS ENTI LOCALI

### LAMEZIA T./COMUNE

# Approvato da giunta progetto integrazione rom

**S**i è tenuta la riunione settimanale della giunta comunale di Lamezia Terme (Cz), presieduta dal sindaco Gianni Speranza, che ha esaminato ed approvato numerosi provvedimenti all'ordine del giorno. In particolare, tra quelli presi in esame, sono stati deliberati: il progetto di integrazione scolastica e sociale dei cittadini Rom per l'anno 2010/2011, che, con un importo complessivo di 98 mila euro, prevede la gestione in partenariato con l'associazione 'La Strada'; la destinazione dei fondi ottenuti in base alla Legge Regionale 12 giugno 2009 per gli interventi di recupero degli alloggi del centro storico dei comuni ad alta tensione abitativa. In particolare, il finanziamento complessivo di 1.584.172 euro è stato così suddiviso, 1.323.253,16 per il recupero degli alloggi abitati direttamente dai richiedenti beneficiari e 260.919,61 per il recupero degli alloggi da cedere in locazione. Inoltre, il Comune ha deciso di integrare con propri fondi il finanziamento (per 28.500 euro) al fine di erogare il contributo a tutti gli idonei in graduatoria; il progetto relativo ai lavori di ripristino, copertura di un immobiliare di proprietà comunale in piazza Mazzini, per un importo complessivo di 20 mila euro; il proseguimento delle attività dello Urban Center Comunale, già costituito nella precedente consiliatura e individuato nel Piano per lo Sviluppo quale organismo preposto per garantire il raggiungimento degli obiettivi dello stesso e del Piano strategico".

Fonte ASCA

## NEWS ENTI LOCALI

### REGIONI

## Trento e Bolzano fanno sistema per investire sul territorio

Le Province autonome di Trento e Bolzano collaboreranno nei prossimi anni con l'obiettivo di promuovere un unico sistema in grado di ammodernare i due territori. Lo ha deciso stamani la giunta provinciale che ha approvato la delibera a firma del presidente Lorenzo Dellai. In particolare, le due province collaboreranno sui nuovi modelli di gestione dei documenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, in tema di e-procurement e nello sviluppo della rete in fibra ottica. Dal 2005, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano collaborano per accelerare il processo di innovazione e ammodernamento nelle pubbliche amministrazioni, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, in ambiti di interesse comune. Alla base della collaborazione c'è la promozione di azioni comuni tra le pubbliche amministrazioni e l'evoluzione di servizi nuovi e innovativi per i cittadini, garantendo nel contempo il conseguimento di economie di scala, e quindi risparmiando risorse pubbliche, e la gestione coordinata ed efficace di azioni comuni alle due realtà. Con l'accordo approvato oggi sono state rivisti gli ambiti di collaborazione tra i due enti, che riguardano attività ed iniziative di interesse attivo sui territori. In particolare, la delibera approvata stamani riguarda un nuovo modello di gestione dei documenti nelle pubbliche amministrazioni, in grado di rendere più fluido e trasparente il passaggio di informazioni fra uffici pubblici, contenendo il flusso di documenti cartacei e velocizzando le operazioni, oltre all'acquisto telematico di beni e servizi (e-procurement), per razionalizzare la spesa e valorizzare il sistema economico del territorio. Inoltre, la giunta provinciale trentina ha deciso di collaborare con Bolzano anche per quanto riguarda la diffusione della nuova Carta Provinciale dei Servizi, che nei prossimi mesi arriverà ai cittadini trentini e bolzanini, la cui gestione presuppone personalizzazioni comuni ai due territori provinciali. In questo caso si tratta di un'opportunità di valorizzare la componente multilinguistica, che può trovare occasioni di sviluppo efficace e coordinato nelle due province. Infine, l'altro tema trattato dalla delibera concerne la realizzazione comune di azioni per la diffusione della banda larga e di rete di futura generazione, il "Next General Networking" (NGN).

Fonte ASCA

**NEWS ENTI LOCALI****REGIONI**

# Cdm impugna leggi Piemonte e Puglia

**I**l Consiglio dei Ministri di venerdì 24 settembre ha impugnato, su proposta del Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale, Raffaele Fitto, due leggi regionali del Piemonte e della Puglia. Su proposta del ministero dell'Ambiente, la legge regionale Piemonte 18/2010, con riferimento all'articolo 15 e all'articolo 27. "L'art. 15, introduce l'articolo 16 bis nella legge regionale 56/1977, e, relativamente ai commi 2 e 3, prevede che le modificazioni dello strumento urbanistico generale vigente sul piano comunale di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, qualora la Regione non esprime il proprio dissenso, si intendono approvate, senza prevedere che il piano medesimo sia sottoposto a VAS. La norma regionale in esame, quindi, non prevede l'assoggettamento del piano alla vigente disciplina sulla Valutazione Ambientale Strategica, presenta profili di illegittimità

costituzionale in quanto reca disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento afferente alla materia della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" di cui all'art. 117, comma 2, lett. s), per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva. L'articolo 27, rubricato "moratoria delle procedure relative a impianti fotovoltaici non integrati", dispone che le procedure autorizzative in corso o attivate successivamente all'entrata in vigore della legge stessa, relative ad impianti fotovoltaici non integrati, sono sospese fino al provvedimento regionale di recepimento delle linee guida nazionali di cui all'art 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. L'art. 27 eccede la competenza della Regione, invadendo quella statale in materia di tutela della concorrenza e ambiente di cui all'articolo 117, comma 2, lett. e) e s), nonché in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale

dell'energia", di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, e ciò per contrasto con la normativa statale di principio in materia di fonti rinnovabili, dettata dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387". Su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di quello per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, la legge regionale della Puglia 10 del 2010, con la quale la "Regione intende continuare ad avvalersi degli incarichi dirigenziali a termine e dei contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa nonché dei contratti di servizio stipulati per attuare i programmi comunitari. Tale disposizione contrasta con l'articolo 14, comma 21 del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, il quale prevede che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, come nel caso della Regione Puglia, i conferimenti di incarichi

dirigenziali a personale esterno della Regione e i contratti a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa e assimilati, nonché i contratti di servizi con soggetti privati (art. 76, comma 4 secondo periodo del decreto legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008), stipulati e prorogati dalla Regione siano revocati di diritto. La norma impugnata confligge altresì con l'art. 7 comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che stabilisce i criteri di conferimento degli incarichi esterni. Pertanto, la legge regionale si pone in contrasto con le disposizioni statali sopra citate e conseguentemente con l'articolo 117, comma 3 della Costituzione in materia di coordinamento di finanza pubblica, nonché con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione".

Fonte ASCA

## NEWS ENTI LOCALI

### MANOVRA

# Regione Liguria presenta ricorso davanti a Consulta

La Giunta regionale della Liguria ha presentato ricorso davanti alla Corte Costituzionale contro la manovra Finanziaria di Tremonti. Lo hanno comunicato quest'oggi il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando e l'assessore regionale al Bilancio, Pippo Rossetti. Il ricorso della Liguria, spiega una nota regionale, è stato promosso insieme ad altre regioni come la Toscana e l'Emilia Romagna contro alcune norme della legge Finanziaria giudicate anti-costituzionali. "È necessario opporre resistenza - hanno spiegato il presidente Burlando e l'assessore Rossetti - di fronte alla riduzione dei servizi e ai progetti da sospendere che cadranno sulla testa dei cittadini in maniera indistinta". "Ad esempio il fondo per la montagna - continua Rossetti - è stato ritirato dal Governo e questo significa che non sappiamo più come sostenere i piccoli comuni montani che hanno problemi di territorio franoso o la riduzione del 50% della formazione per i dipendenti del pubblico impiego che non va nella direzione della qualificazione e della capacità di attività dei nostri Enti". "La legge finanziaria - ha spiegato Rossetti - dovrà essere osservata fino alla sentenza sia nei saldi, sia nelle modalità, ma in un momento in cui si parla di federalismo difendiamo l'autonomia dell'Istituzione, e i diritti dei liguri". "L'azione portata avanti dalla Liguria insieme ad altre regioni - ha concluso Rossetti - si è resa necessaria anche di fronte alla mancata risposta da parte del Governo alla richiesta proveniente dalla Conferenza Stato Regioni di un tavolo sul federalismo fiscale tra Comuni, Province, Regioni e Governo e in conseguenza anche di un federalismo che sembra partire dai tagli di spesa che per la Liguria si preannunciano pesanti; si parla infatti di 150 milioni nel 2011 e di 350 fino al 2012".

Fonte ASCA

## BUROCRAZIA E COMUNICAZIONE

# Trasparenza nascosta nelle cantine della Rete

*Rintracciare un documento su internet è spesso un'impresa impossibile ma ci sono anche casi di eccellenza*

**U**n'occhiata alla home page: niente. Uno sguardo al motore di ricerca interno: ancora niente. Si torna alla home page per scorrere l'elenco delle sezioni. Qualche tentativo in giro per il sito e ancora nessun risultato. A questo punto, subentra la frustrazione e si comincia a girovagare a caso tra le pagine. Passano i minuti, ma la ricerca resta infruttuosa. Il caos di internet vince e siamo costretti ad alzare bandiera bianca. Il documento che stavamo cercando rimarrà una chimera: sui siti di Camera e Senato non compaiono gli elenchi delle rispettive proprietà immobiliari e dei contratti di locazione. E, se anche ci sono, è impossibile trovarli. Con buona pace della trasparenza della pubblica amministrazione, navigando sui portali di comuni, regioni e ministeri si scopre che questa situazione è tutt'altro che sporadica. Ad esempio, il decreto che dà il via libera al progetto definitivo della Pedemontana veneta, licenziato all'inizio della scorsa settimana, non è ancora disponibile sul sito della regione. «Prima di inserirlo, aspettiamo la pubblicazione sul bollettino ufficiale», fanno sapere dagli uffici della regione. E manca all'appello il provvedimento

di nomina di Vittorio Sgarbi a soprintendente di Venezia, finito nel mirino della Corte dei conti, ma introvabile sul sito del ministero dei Beni culturali. Per testare nella pratica il livello di efficienza dei siti delle pubbliche amministrazioni italiane, abbiamo verificato cosa sarebbe successo a un cittadino in vena di approfondire le ultime notizie di cronaca cercando in rete i relativi documenti. E il risultato è che avrebbe perso molto tempo davanti al monitor. Perché i siti di comuni, regioni e ministeri restano un campo minato. Nonostante la battaglia del ministro Renato Brunetta in nome della pa digitale. Nonostante siano passati ormai vent'anni dal varo della legge sul diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione. Il computer, in molti casi, è ancora uno strumento poco utilizzato nella comunicazione con i cittadini. Molte amministrazioni non mettono on line con regolarità tutti i documenti che le riguardano. E capita anche che le pa si sforzino di essere diligenti, ma non usino i loro siti internet nel modo più corretto: le informazioni veicolate sono troppe e sono organizzate in modo molto disordinato. Il risultato è spesso una confusione nella

quale è molto difficile orientarsi. Continua? pagina 11 Non tutti, però, finiscono dietro la lavagna. Ci sono siti molto efficienti, come quello dell'Agenzia delle Entrate. Qui la caccia alla circolare sull'esenzione dal canone Rai per gli ultrasetteenni si è conclusa appena iniziata. Basta aprire la home page e, tra le notizie in primo piano, campeggia un collegamento a una sintesi del provvedimento. Che è disponibile anche per esteso, in formato "pdf". Ed è accompagnato dai moduli per la richiesta di rimborso del canone Rai già versato. Discorso simile per il comune di Padova, che ha da poco licenziato un'ordinanza con la quale vieta il consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche non appositamente autorizzate. Anche in questo caso la notizia appare nella prima pagina del sito. E porta direttamente al testo dell'ordinanza. Ma, nel panorama generale, sono casi sporadici. Sul sito del comune di Roma non compare il testo del decreto legislativo su Roma Capitale. E, in questo caso, il rischio di cercare per molto tempo a vuoto è concreto. Perché le notizie sulle celebrazioni per Roma Capitale sono in gran numero e sono sparse in diverse sezioni. Ma da nessuna parte com-

pare il documento con l'importante novità. Una mancanza ammessa dagli uffici del Campidoglio, che invitano a fare riferimento alla Gazzetta ufficiale. Dimenticanza a cui, però, si può trovare rimedio andando a spulciare il sito web del governo. Qui non ci attende un lavoro brevissimo, a causa della complessa architettura delle pagine. Ma, alla fine, basta digitare le parole chiave "Roma Capitale" nel motore di ricerca interno per trovare il decreto. Assolutamente impossibile, invece, reperire le delibere comunali per la costruzione della famigerata scuola di Adro, provincia di Brescia, salita all'onore delle cronache per la presenza sui suoi muri del sole delle alpi, simbolo in odore di Lega. Sul sito non c'è traccia dell'atto di nascita della scuola. Perché, spiegano dal comune, l'archivio online non va più indietro del 2008. E, spostandoci a Martinsicuro, provincia di Teramo, non c'è traccia su internet della nuova, discussa ordinanza contro il sesso troppo rumoroso. Per sapere quanti decibel possono usare, i cittadini abruzzesi dovranno attendere.

**Giuseppe Latour**



**LE VIE DEL FEDERALISMO – I nuovi enti locali**

# La città metropolitana è virtuale

*Nessuna delle nove aree designate ha ancora avviato l'iter - L'ANELLO MANCANTE - Ancora da definire l'elenco delle funzioni amministrative che saranno attribuite ai centri urbani allargati*

**N**ella legge sul federalismo fiscale sono citate 38 volte, ma neppure i più attenti lettori delle cronache politiche ne avranno trovata traccia: le città metropolitane, per ora, restano un ente virtuale. Finora nessuno dei sindaci interessati ha avviato la procedura per la loro istituzione. Eppure, non si può dire che le città metropolitane siano una novità. Previste già nel 1990 dalla legge 142, hanno avuto un riconoscimento costituzionale nel 2001, con la riforma del titolo V, e adesso sono inserite nel processo di costruzione della fiscalità locale. Secondo la carta delle autonomie – che attende l'ok del Senato dopo quello della Camera – i nuovi enti diventeranno una sorta di super-provincia, in grado di gestire e coordinare tutti quei servizi che oggi sfuggono ai confini comunali: metropolitane, tangenziali, raccolta dei rifiuti, zone industriali e così via. Di sicuro, al momento, c'è che le norme sul federalismo approvate dal parlamento l'anno scorso individuano nelle regioni a statuto ordinario nove aree metropolitane: Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Torino e Venezia. Fuori dall'elenco Roma, per la quale dieci

giorni fa sono stati definiti i "superpoteri" connessi allo status di capitale. Proprio l'assenza di un catalogo dettagliato di funzioni – insieme al nodo delle risorse – è una delle ragioni che finora hanno frenato la costituzione dei nuovi enti. A parte le discussioni e i progetti in fase di studio (si veda anche l'articolo in basso), al momento neppure all'Anci, l'associazione dei comuni, risultano iniziative politico-istituzionali strutturate. Il meccanismo transitorio delineato dalla legge, d'altra parte, prevede che l'iniziativa parta dal territorio, e fissa livelli minimi di partecipazione: se capoluogo e provincia non si mettono d'accordo, serve almeno il 20% dei comuni e il 60% degli abitanti (un requisito che, quasi sempre, rende indispensabile il consenso del centro più importante). Dopodiché, si dovrebbe svolgere un referendum confermativo tra i cittadini, per il quale – peraltro – non è ancora stato emanato il regolamento. Solo a questo punto entrerà in gioco il governo centrale, chiamato a emanare un decreto legislativo che istituisca la città metropolitana e ne definisca gli organi provvisori, in attesa dell'assetto definitivo. Ecco allora spiegato il circolo vizioso: il governo non

è tenuto ad attivarsi, e il territorio per ora non è incentivato ad avviare iniziative concrete. A luglio alcuni presidenti delle province interessate si sono radunati a Milano ed è allo studio un piano di lavori comune coordinato dal milanese Guido Podestà. «A Milano la città metropolitana si farà, ma se ne parlerà dopo l'Expo del 2015 – spiega Podestà –. Il suo territorio coinciderà con quello della provincia». La delimitazione geografica è il primo punto da affrontare, perché non tutte le realtà hanno la compattezza di Milano. La città metropolitana di Torino, ad esempio, non potrebbe includere tutti i 315 comuni della provincia. E dato che il nuovo ente andrà a sostituire la provincia, bisognerà decidere a quali province vicine assegnare i comuni rimasti fuori. Per tracciare il perimetro ottimale, Luigi Cesaro, presidente della provincia di Napoli, sta per istituire commissioni di urbanisti, economisti ed esperti di mobilità. «Tra i problemi specifici – osserva – ci sono l'enorme concentrazione esistente alle falde del Vesuvio, dove altissimo è il fenomeno dell'abusivismo, e lo sviluppo di comuni senza soluzione di continuità nell'area nord di Napoli». Altro aspetto decisivo è il termine

delle legislature, perché sarà più facile dar vita ai nuovi enti dove il mandato di sindaco e presidente provinciale scade nello stesso momento. Altrimenti, in alternativa a un lungo regime transitorio, resterebbe solo la via delle dimissioni. Delle nove aree interessate, rileva l'Unione delle province italiane (Upi), ce ne sono solo tre in cui si verifica questa coincidenza: Reggio Calabria (già nel 2011), Genova (2012), Bari e Firenze (entrambe nel 2014). In uno scenario così incerto, resta almeno un punto fermo: il 21 maggio 2011, data entro cui dovrà essere emanato il decreto legislativo sulle modalità di finanziamento delle città metropolitane. Al momento, però, le priorità della commissione sul federalismo sono altre, a partire dalla definizione dei costi standard di regioni e province. Di città metropolitane si parlerà solo in un secondo tempo. Né si può pensare che la sola definizione delle risorse finanziarie – in assenza delle funzioni – possa risvegliare l'attenzione degli enti locali.

**Eleonora Della Ratta  
Cristiano Dell'Oste  
Giovanni Parente**

Il caso

# Firenze sogna il Granducato

*L'ALTERNATIVA - Unire otto municipi a Palazzo Vecchio oppure fondere la provincia con quelle di Prato e Pistoia*

**F**irenze sogna. In grande. E la discussione intreccia città metropolitana e area vasta. La provincia, ma anche la regione, vorrebbero creare una nuova super-provincia estesa dalle colline del Chianti fino alle terme di Montecatini. Quasi una riedizione minore del Granducato. Ma c'è anche un altro discorso in ballo, che parte da Palazzo Vecchio, dove sono già stati delimitati i confini della futura Firenze "metropolitana": alla città guidata da Matteo Renzi si andrebbero così a unire altri otto comuni vicini (Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa). La commissione municipale affari

istituzionali e la commissione città metropolitana della provincia si stanno confrontando e a breve è previsto anche un consiglio congiunto. «Firenze deve diventare una grande città, partendo da servizi condivisi per tutta l'area – spiega Valdo Spini, presidente della commissione del comune fiorentino - per questo è necessario promuovere i contatti con l'amministrazione provinciale e con i comuni interessati per rivolgere al governo l'istanza per l'immediata costituzione degli organi provvisori della città metropolitana». Questo pone però un problema: che fine faranno i comuni dell'area del Chianti (al confine con la provincia di Siena) e quelli del Mugello (vicini

all'Emilia Romagna)? Una soluzione potrebbe arrivare dalla super-provincia che unirebbe Firenze, Pistoia e Prato, con un milione e mezzo di abitanti, anche se bisognerà fare i conti con l'orgoglio dei pratesi, decisi a difendere la propria autonomia, conquistata appena da 18 anni. Spiega il presidente della provincia di Firenze, Andrea Barducci: «Abbiamo già avviato un percorso politico che prenda in esame le grandi questioni, dai servizi ai trasporti, che interessano questa ampia fetta di Toscana che riunisce al suo interno quasi il 50% della popolazione e il 50% del Pil regionale». Si pone però una questione di coesistenza tra una grande provincia e la città metropo-

litana: se i due progetti dovessero andare avanti parallelamente si verrebbe a creare quella che è stata definita una "ciambella", ovvero la super-provincia che contiene una città metropolitana. Intanto stanno nascendo i primi progetti trasversali, a cominciare dalla riduzione da quattro a una sola Apt: «Le tre province hanno siglato un accordo per la promozione dei territori – aggiunge Barducci – inoltre l'intesa per la programmazione sulle infrastrutture, sul sistema dei parchi e delle aree protette, è un segnale positivo sul piano della collaborazione».

**E.D.R.**



**SERVIZI PUBBLICI LOCALI – Liberalizzazioni****Nel cda delle partecipate porte chiuse all'ex politico**

*In arrivo incompatibilità stringenti sulle nomine - CORSA CONTRO IL TEMPO - I «paletti» valgono per il futuro: in molti enti si stanno affrettando le designazioni per evitare i limiti*

L'ultimo infortunio nelle nomine nelle società partecipate è capitato all'Idv di Ancona. Gianni Ciotti, ex consigliere comunale (per pochi mesi) del partito di Antonio Di Pietro, mercoledì scorso si è insediato alla presidenza di Anconambiente, la partecipata del comune che si occupa di igiene urbana, e giovedì si è dimesso perché indagato per il crac dell'Adriatica manifatture. Non solo ad Ancona, però, sono giorni caldi per le nomine. Ad Aosta sono arrivati abbondantemente in tempo, e a fine giugno hanno insediato Guido Grimod al vertice dell'azienda pubblici servizi. Una poltrona quasi concorrente a quella di sindaco che ha occupato fino all'anno scorso, visto che l'azienda si occupa di quasi tutti i punti nodali nella gestione della città, dall'edilizia residenziale alla mobilità e alla sosta, dalla riscossione di alcune imposte fino alle farmacie e ai servizi cimiteriali. In molti altri comuni, invece, si sta chiudendo la corsa contro il tempo, perché le porte girevoli fra politica e società stanno per bloccarsi, almeno nei servizi pubblici locali. A chiuderle, con quasi due anni di ritardo rispetto alle previsioni iniziali, è il regolamento attuativo della riforma dei servizi pubblici locali, che dopo la firma del capo dello Stato aspetta ora solo la pubblicazione in «Gazzetta ufficiale». Preceduto da discussioni infinite e continui rimaneggiamenti, il regolamento stabilisce un principio semplice: gli ex politici non possono cambiare giacchetta e diventare amministratori delle aziende locali. Per passare da una poltrona all'altra, dovranno aspettare almeno tre anni. La nuova regola non si perde in distinzioni e si applica a tutti: sindaci e presidenti di provincia e assessori, certo, ma anche consiglieri, sia di maggioranza sia di opposizione, spesso oggetto di accordi fra le parti oppure favoriti nella carriera da un rovescio elettorale dei governi locali. Di più: basta aver occupato una seggiola in una circoscrizione per vedersi costretti a dimenticare qualsiasi opportunità in un consiglio d'amministrazione per i tre anni successivi. La novità fa parte del pacchetto-liberalizzazioni con cui la riforma prova ad aprire al mercato le società di comuni e province, cercando di mettere un freno agli affidamenti «fatti in casa» senza passare dalle gare fra più concorrenti e imponendo agli enti locali di cedere quote nelle società che mantengono gli affidamenti

diretti. Lo stop al "riciclaggio" dei politici locali mette nel mirino una pratica diffusa a ogni latitudine del paese. La Gesip, la società del comune di Palermo che si occupa di impianti pubblici e che, perdendo 900mila euro al mese, è a un passo dal fallimento, è oggi nelle cure di Pippo Enea, uomo di punta dell'Udc locale e presenza fissa nelle giunte che si sono succedute a Palazzo delle Aquile fra 2001 e 2009 (nel tempo ha ricoperto le deleghe a lavoro, decentramento, patrimonio immobiliare, sanità e servizi cimiteriali). L'Amat, che gestisce il trasporto pubblico, è invece presieduta da Mario Bellavista, consigliere circoscrizionale (anche lui Udc) più volte candidato alla provincia. A Bari l'Amat (trasporti pubblici) è guidata da Antonio Di Matteo, ex consigliere Prc, mentre alla Multiservizi il prefetto Giovanni D'Onofrio ha appena sostituito Vito Ferrara, consigliere vicino al sindaco. Anche nella storia delle partecipate milanesi, comunque, non mancano gli esempi di salto di campo dalla politica alle società, come quelli di Roberto Predolin, ex assessore al commercio e presidente di Sogemi prima e Milano ristorazione oggi, o di Cesare Cadeo, che è stato assessore

provinciale allo sport e poi presidente di Milano Sport. Il filtro introdotto dal regolamento non sarà sempre efficace: nulla vieterà, per esempio, gli accordi incrociati fra diversi enti per condurre, per esempio, un ex politico provinciale in una società del comune, e i confini dell'applicazione del regolamento lasciano fuori settori ricchi: una carica elettiva, quindi, chiuderà a chi la ricopre le porte dell'azienda dei trasporti, ma non di quella del gas. L'attenzione del provvedimento non si ferma comunque alla politica, e punta dritto ai conflitti di interesse che si possono generare nella gestione dei servizi e nelle commissioni di gara. Queste ultime, oltre che agli ex amministratori locali, si chiudono anche nei confronti di chiunque abbia ricoperto funzioni o svolto incarichi tecnici relativi al servizio oggetto della gara. Dirigenti e responsabili dei servizi in comuni e province, poi, devono rimanere lontani dalla gestione dei servizi dati in affidamento, con un divieto che si estende anche ai loro parenti fino al quarto grado.

**Gianni Trovati**

Il quadro si completa – Dagli standard alle esclusioni

# Il nuovo testo detta l'identikit dei soggetti «giusti» per l'incarico

*PARTECIPAZIONE ALLE GARE - Nei bandi devono esserci i requisiti tecnici e di durata e gli obblighi relativi alla cessione dei beni a chi subentra*

**L**e gare per l'affidamento di servizi pubblici locali hanno finalmente le loro regole di base e possono quindi essere avviate in previsione della scadenza di molte gestioni esistenti alla fine del 2011. Il regolamento attuativo dell'articolo 23-bis della legge 133/2008 delinea gli elementi-chiave per individuare i soggetti gestori e – in caso di costituzione di società mista in alternativa alla gara – per la scelta del socio privato operativo. Vediamo le principali indicazioni. Le procedure selettive vanno anzitutto impostate facendo riferimento a una serie di standard (qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza), che sono definiti dalla legge, dalle autorità di settore (ad esempio: Autorità energia e gas) o dagli stessi enti affidanti. Si valuta l'offerta economicamente più vantaggiosa. Va poi escluso che la disponibilità delle reti,

degli impianti e delle dotazioni strutturali in capo a soggetti concorrenti possa costituire per essi un elemento di vantaggio. Nel quadro delle regole rientrano gli obblighi relativi alla cessione dei beni da parte del gestore uscente a quello subentrante, a titolo gratuito e sulla base dello stato di consistenza formato dall'ente titolare del servizio. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Questo valore va individuato espressamente nel bando. I requisiti tecnici ed economici richiesti per la partecipazione alla gara devono essere proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio, ma al tempo stesso devono garantire la più am-

pla partecipazione possibile. Per evitare aggregazioni anti-concorrenziali, gli atti di gara possono prevedere l'esclusione di maxiraggruppamenti nei quali ciascun componente sia in possesso della totalità dei requisiti. Uno degli elementi-chiave per i quali l'amministrazione affidante deve sviluppare un'accurata analisi preliminare è costituito dalla durata dell'affidamento, che va commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del gestore. Altrettanta rilevanza assume la necessaria previsione dell'adozione, da parte del futuro gestore, di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio. La valutazione delle offerte spetta a una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia. Nelle gare per l'individuazione del socio privato da riportare a

una società mista (con contestuale attribuzione di compiti operativi specifici connessi alla gestione del servizio) i bandi di gara devono prevedere anche che i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie. Infine, il regolamento attuativo stabilisce anche le condizioni di ammissione alle gare per soggetti che possono trovarsi in condizioni potenzialmente ostative alla partecipazione. Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge. Le imprese estere non appartenenti a Stati Ue, possono essere ammesse alle gare sole a condizione di reciprocità per le imprese italiane.

**Arturo Barbiero**

Fine 2011- E' la data limite di numerosi affidamenti

## **Sull'acqua restano più chance per l'affidamento in house**

*UTILI E REINVESTIMENTI - L'amministrazione può indicare le specifiche condizioni di efficienza che escludono la distorsione della concorrenza*

Completato il quadro normativo, via libera alle privatizzazioni dei servizi pubblici locali in vista della scadenza delle gestioni esistenti entro la fine del 2011. Prima di tutto, comuni e province devono verificare, per ogni servizio con rilevanza economica affidato a società partecipate, l'esistenza delle condizioni per mantenere sino alla scadenza naturale le gestioni in atto. Per i servizi affidati in house nel rispetto dei principi comunitari (ad esempio, controllo analogo effettivo) la deadline è stabilita al 31 dicembre 2011, ma con la possibilità di esaurimento al l'eventuale termine ulteriore originariamente previsto qualora l'ente locale socio ceda con gara il 40% delle azioni

a un socio privato operativo. Le gestioni in capo a società miste si concludono a fine 2011 se il socio privato, pur scelto con gara, non ha avuto la contestuale attribuzione di compiti operativi specifici. In caso contrario, la gestione perdura sino al termine stabilito nel contratto di servizio. Le società quotate, invece, possono proseguire la gestione delle attività affidate se le amministrazioni locali socie riducono progressivamente la loro partecipazione (al 40% entro il 30 giugno 2013 e al 30% entro il 31 dicembre 2015). Le amministrazioni locali devono inoltre verificare se tra le gestioni attuali ci sono affidamenti in house non compatibili con i principi Ue (per esempio a società non sottoposte a con-

trollo analogo) o affidamenti a società miste costituite con selezione del socio privato senza gara: in questi casi, infatti, la gestione cessa addirittura il 31 dicembre 2010. Il regolamento conferma la disciplina che limita il ricorso all'in house, introducendo tuttavia una novità consistente: quando il valore del servizio da affidare sia complessivamente inferiore a 200mila euro annui non è necessario il parere dell'Agcm. Nella nuova "partita" rientra anche il servizio idrico integrato, per il quale, tuttavia, il regolamento attuativo ha definito un percorso per l'affidamento in house sottoposto a condizioni più chiare. L'articolo 4, infatti, prevede che nel richiedere il parere all'Agcm, l'ente affidante pos-

sa rappresentare le specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione in house non distorsiva della concorrenza. L'amministrazione, in particolare, deve evidenziare: a) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimenti da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico; b) il reinvestimento nel servizio almeno dell'80% degli utili per l'intera durata dell'affidamento; c) l'applicazione di una tariffa media inferiore alla media di settore; d) il raggiungimento di costi operativi medi annui con un'incidenza sulla tariffa che si mantenga al di sotto della media di settore.

**Al.Ba.**

## Analisi

# Un freno agli abusi ma ci sono ancora nodi da sciogliere

**I**l nuovo regolamento per i servizi pubblici locali è destinato ad avere forti effetti su uno dei temi che più stanno a cuore alla politica: quello delle incompatibilità. Le nuove norme si applicano agli incarichi che verranno conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento e non avrà effetti su quelli in essere. Questo favorisce una gradualità di applicazione e assicura una ragionevole continuità di amministrazione. Il codice civile, al contrario, è assai più netto e stabilisce che – quando sopravviene una causa legale di ineleggibilità o di incompatibilità – la decadenza ha efficacia immediata e automatica. Si condivide l'opportunità della precisazione anche se non si è certi che la fonte regolamentare possa prevalere sul codice, in mancanza di una delega esplicita. A parte ciò, il regolamento presenta diverse incongruenze. La principale discende dal fatto che dove

la legge fa salve le disposizioni relative ad alcuni settori (distribuzione del gas, della energia, delle farmacie e così via) il regolamento interpreta che questi settori sono del tutto «esclusi dalla applicazione», con conseguenze ovvie quanto non auspicabili: l'incompatibile "da collocare" troverà così posto in un settore escluso, oppure in una società quotata. Alcuni divieti, inoltre, sono stringenti al punto da risultare iniqui: chi è, o è stato nei tre anni precedenti, amministratore, dirigente e responsabile degli uffici o dei servizi dell'ente locale o di altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, regolazione, indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non può svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. In sostanza, un amministratore di Ato del comparto idrico diventa incompatibile con una successiva nomina nella società del-

l'acqua, e lo stesso accade al dirigente del comune in una qualsiasi società a cui l'ente ha affidato un servizio che rientri tra quelli regolati. Chi ha scritto la norma, ancora, ritiene che le "colpe" dei padri debbano ricadere sui figli. Infatti, il regime delle incompatibilità opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti di cui si è detto. Ci pare un eccesso, anche se motivato da casi di società "sistema parenti". Il divieto riguarda poi le società partecipate, i cui organi sono vietati a chi riveste o ha rivestito negli ultimi tre anni l'incarico di sindaco, presidente di provincia, assessore e consigliere, ed è esteso a comunità montane, unioni di comuni e consorzi fra enti locali, nonché ai componenti degli organi di decentramento per le società partecipate. In ogni caso, curiosamente, potranno qui essere nominati mogli e figli, perché non c'è divieto

per parenti ed affini. Difficile spiegarsi, ancora, il perché della ineleggibilità dei consulenti e collaboratori dell'ente nel triennio precedente. Una norma che vieta in buona sostanza quasi a tutti gli "addetti ai lavori" di esercitare l'attività di amministratore di società, con buona pace delle garanzie di professionalità che spesso si reclamano. Pur con alcune incongruenze, però, resta il fatto che questa norma è destinata, se non a recidere la patologia di alcuni rapporti tra ente locale e aziende, certo a modificare molte (cattive) abitudini. Bene sarebbe se, nella auspicata realizzazione di un testo unico delle società partecipate, si rimediassero alle incoerenze presenti che rischiano di rendere meno libero il mercato delle competenze professionali.

**Stefano Pozzoli**

Sicurezza stradale – Due mesi di riforma

## Il rodaggio del codice frenato dai paradossi

*Dalla revisione fuori termine ai pedoni sulle strisce restano da chiarire molti dubbi interpretativi - I RIMEDI - Per superare le incertezze serviranno nuovi regolamenti, circolari esplicative e i decreti attuativi già previsti dalla legge 120*

Certi difetti non emergono in fase di progettazione, ma solo durante il rodaggio. E così in questi primi due mesi di applicazione la riforma del codice della strada (legge 120/10) ha mostrato veri e propri paradossi. Sia sul fronte della repressione sia su quello della prevenzione. Sul primo si va da inaspettati buchi su alcol e droga (nonostante gli annunci di tolleranza zero) a sostanziosi "sconti" per gli stranieri, fino a nuove sanzioni difficilmente applicabili. Quanto alla prevenzione, c'è il rischio che i proventi delle multe destinati alla manutenzione stradale vadano più a potenziare la lotta a ingorghi e divieti di sosta. I paradossi principali sono riassunti nell'infografica a fianco. Qui sotto, invece, vengono approfondite le incongruenze dei nuovi obblighi di soccorrere gli animali investiti e le complicazioni sorte con la semplificazione delle procedure per gli interventi stradali. Altri paradossi sono stati approfonditi dal Sole-24 Ore già in agosto. Come rimediare? Alcuni problemi, come l'abolizione della visita medica

per dimostrare che la droga emersa dai test clinici stava realmente facendo effetto e non era stata solo assunta giorni prima, appaiono urgenti e non facilmente aggirabili e quindi sembrano richiedere un intervento correttivo da parte del legislatore. Ma al momento non se ne possono ipotizzare i tempi: Mario Valducci, presidente della commissione Trasporti della Camera e "padre" della riforma, si dichiara disponibile sia al confronto sia a ulteriori iniziative parlamentari, ma aggiunge che occorre ancora studiare la situazione. Pare quindi improbabile che si segua la prassi di inserire al volo qualche correttivo nelle leggi su altre materie che verranno approvate, quanto meno nelle prossime settimane. Altri problemi che creano incertezza nell'attività quotidiana (come quelli sulle patenti o l'impossibilità di tornare a casa col veicolo a revisione scaduta) potrebbero invece essere risolti con nuove norme regolamentari, coi decreti ministeriali attuativi previsti dalla riforma stessa (una quarantina) o con circolari. Tutti provvedimenti che

coinvolgono più gli uffici governativi e quindi – in linea di massima – più rapidi da adottare. Per il resto, sulla base dell'esperienza e specie per questioni su cui non è facile prendere posizione, si possono prevedere prassi derivate da interpretazioni non scritte o dalla diffusione di pareri ministeriali resi solo a soggetti che pongono quesiti. Ci sono poi questioni che non intralciano l'applicazione pura e semplice della riforma, ma possono snaturarne i contenuti. Per esempio, la legge 120 è molto severa con i giovani e tra le altre cose sembra estendere ai minori le sanzioni accessorie (ritiro, sospensione e revoca) sul patentino per ciclomotori: nel nuovo testo dell'articolo 219-bis del codice ha mantenuto anche un riferimento al comma 1-bis dell'articolo 116, che può riguardare anche ragazzi dai 14 ai 18 anni. La norma sembra quindi confermare l'applicabilità di queste sanzioni, anche dopo che (agosto 2009) il ministero dell'Interno l'aveva esclusa alla luce dei principi generali contenuti nella legge 689/81, suscitando perples-

sità tra gli addetti ai lavori. Altra volontà espressa all'approvazione della legge è di mettere in sicurezza le strade, con nuovi obblighi e sanzioni per i gestori e vincoli su soggetti destinatari e uso dei proventi delle multe. Ma le forze dell'ordine non sono addestrate per valutare le carenze di manutenzione delle strade e per questo la Finco (l'associazione confindustriale che riunisce la filiera di prodotti, impianti e servizi per le costruzioni) ha sollecitato la formazione di squadre specifiche al sottosegretario all'Interno, Alfredo Mantovano. Inoltre, la maggior parte dei proventi per le multe (quelli legati all'eccesso di velocità) ora deve finire per metà all'ente proprietario della strada, ma non c'è obbligo di dedicarla ai lavori di miglioramento: per esempio, se tale ente è il comune, si può usarla pure per assumere vigili, anche stagionali. Che non di rado sono destinati a compiti non essenziali per la sicurezza, come dirigere il traffico e reprimere la sosta vietata.

**Maurizio Caprino**

**Segnaletica** – Non serve l'ordinanza per i lavori urgenti delle utilities

## Vie bloccate senza preavviso

**F**ra le ipotesi di possibile collocamento di segnali stradali temporanei di prescrizione senza emissione di ordinanza, la legge 120/2010 ora prevede anche il caso di "emergenza", oltre a quelli di "urgenza e necessità". Contemporaneamente è stato specificato che tale possibilità può essere utilizzata per «le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale». La modifica voleva andare incontro alle necessità delle ditte che gestiscono servizi pubblici (come luce, gas, telefono, acqua) che, anche solo per aprire un tombino su strada a fini di ispezione, sarebbero state costrette a richiedere l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico al comune o all'ente proprietario della strada, con richiesta di emissione di ordinanza nel caso di modifiche alla circolazione stradale. Ma quella che sembra una ragionevole semplificazione procedurale, rischia di risolversi in un'eccessiva apertura. Con la legge 120/2010, ora è infatti possibile per qualsiasi operaio di una azienda di servizio pubblico chiudere al transito veicolare una strada, anche importante, senza ordinanza né preavviso, causando notevoli problemi di traffico. Mentre finora, emettendo l'ordinanza, il comune (o l'ente proprietario della strada) provvedeva ad avvertire gli organi di polizia e quelli di soccorso delle modifiche della circolazione (e questi ultimi potevano

quindi tener conto di eventuali itinerari alternativi), adesso un'ambulanza potrebbe improvvisamente trovarsi legittimamente sbarrata la strada verso il più vicino ospedale. Inoltre – dato che di tali operazioni l'azienda di servizio pubblico non è tenuta a dare comunicazione al Comune o all'ente proprietario della strada – non sarà possibile individuare, neppure a posteriori, le responsabilità, qualora la persona trasportata d'urgenza sul l'ambulanza dovesse riportare danni più gravi per il ritardo dovuto al blocco stradale per attività di manutenzione. Pur ammettendo la necessità di facilitare queste operazioni il legislatore avrebbe potuto quantomeno prevedere l'obbligo per le aziende di co-

municare agli organi di soccorso, a quelli di polizia, e all'autorità preposta all'emissione di ordinanza, la loro necessità di procedere urgentemente a modificare la circolazione, pur senza ordinanza. In questo modo da una parte si sarebbe responsabilizzata l'azienda stessa, anche sotto il profilo delle conseguenze legali di improvvise chiusure stradali, dall'altra si sarebbe dato modo al comune o all'ente proprietario della strada, di intervenire in caso di chiusure in grado di provocare disagi alla circolazione o addirittura bloccare i percorsi preferenziali verso i presidi ospedalieri.

**Sergio Badessi**  
*Comandante polizia  
municipale Cortona*



Sanità – Gli ultimi dati segnalano un aumento del 6,7%

## **Bollette, penne, affitti: per ospedali e Asl un conto da 13 miliardi**

**B**ollette da 1,45 miliardi, facchinaggio e vigilanza da 1,53 miliardi, pulizie che valgono oltre un miliardo. Sono alcune voci che fanno parte dei 12,7 miliardi di spese “non sanitarie” che Asl e ospedali pagano ogni anno: circa 250 euro a cittadino non per le cure e che nel 2007 (ultimo anno di cui sono disponibili i bilanci) sono cresciute oltre l'1,8% di inflazione: + 6,7% rispetto al 2006, 25 euro in più per ogni italiano. Se l'aumento di oltre 755 milioni del 2007 fosse stato contenuto nel tasso inflativo, si sarebbero risparmiati circa 550 milioni: la manovra estiva 2010 considerata di “lacrime e sangue”, alla sanità di miliardi ne ha tagliati poco più di 600. L'analisi

elaborata e pubblicata sull'ultimo numero del settimanale «Il Sole-24 Ore Sanità», prende in considerazione trenta voci del bilancio delle aziende sanitarie, dalle spese per le utenze alle mense, dai combustibili alle assicurazioni. Nel Ssn si spendono ad esempio 800 milioni per elettricità e acqua e quasi 700 per i pasti, ma al di là del peso complessivo delle singole voci, quel che conta sono gli aumenti. Nel 2007 a crescere di più è stata la spesa per rimborsi e contributi, salita di oltre il 27% e a seguire quella per facchinaggio e vigilanza (+23,2%). A ridursi invece sono le spese per i canoni di leasing finanziario, probabilmente assorbite da quelle per leasing operativo che au-

mentano del 21% circa. Unica voce nei limiti dell'inflazione è la spesa per combustibili e carburanti: +1,9%. Ma nel 2008 è esplosa il “caro benzina” e l'aumento “contenuto”, si sa già, è rimasto solo un fenomeno spot. Per le assicurazioni - che nel Ssn vanno per la maggiore per proteggersi da rischi e contenziosi - le Asl hanno pagato 601 milioni di premi, l'8% in più dell'anno precedente. Non in tutte le Regioni, però, gli aumenti sono uguali. Le spese non sanitarie - legate alla struttura organizzativa e non all'appropriatezza delle prestazioni - non seguono la geografia “Nord-Sud” di deficit e virtù sanitarie. Sono aumentate ad esempio oltre il 14% in Toscana e Friuli e del 10% in Lombar-

dia (regioni con i conti sempre a posto), ma anche dell'11% circa in Calabria e Molise (regioni sotto commissario e piani di rientro). All'opposto sono cresciute appena del 3,5% in Emilia Romagna, ma anche nel Lazio che nel Ssn ha il deficit maggiore. L'aumento minore è in Veneto (1,45%) e due sole Regioni hanno il segno meno: Marche (-0,97%) e Umbria (-0,12), che in questi giorni, a sorpresa, sono state le prime assieme alla Lombardia a essere indicate come benchmark per l'applicazione dei nuovi costi standard del federalismo fiscale.

**Paolo Del Bufalo**

**IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.9**

**Edilizia** – No al permesso di costruire in caso di mancata intesa tra i proprietari

## **Senza accordo nel palazzo il comune boccia i lavori**

*Gli uffici devono vigilare anche sul rispetto del «decoro»*

In mancanza di un preventivo assenso dei comproprietari dell'immobile, il comune può legittimamente negare il rilascio di un permesso di costruire per realizzare lavori riguardanti la facciata dell'edificio, che «costituisce una parte comune oggetto di comproprietà pro indiviso». La statuizione è contenuta nella sentenza del Tar Lombardia Milano 4414/2010, che nella motivazione rileva come le opere in questione danno luogo a un'innovazione vietata alla luce dell'articolo 1120, comma 2, del codice civile, in quanto determinano un'alterazione del decoro architettonico del fabbricato, modificandone l'architettura generale e l'aspetto estetico complessivo. **La nozione.** Per definire il concetto di decoro architettonico, i giudici milanesi hanno fatto formalmente richiamo ai principi già espressi dalla Cassazione e recentemente ribaditi dalla II sezione civile con una sentenza dello scorso gennaio (la 1286/2010), secondo cui il decoro deve essere inteso «quale estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dell'edificio, imprimendo allo stesso una sua armoniosa fisionomia». Inoltre, in relazione al divie-

to contenuto nella norma codicistica, in quella decisione la Suprema corte ha anche chiarito che il decoro architettonico deve essere valutato, «con riferimento al fabbricato condominiale nella sua totalità (potendo anche interessare singoli punti del fabbricato purché l'immutazione di essi sia suscettibile di riflettersi sull'intero stabile) e non rispetto all'impatto con l'ambiente circostante». Proprio sulla base di queste considerazioni – nel respingere il ricorso dell'interessato – il Tar ha ritenuto legittimo l'operato dell'amministrazione comunale che aveva subordinato il rilascio del titolo abilitativo all'assenso dei comproprietari, in mancanza del quale il permesso di costruire è poi stato negato. **Le modifiche precedenti.** La sentenza lombarda, delineando il decoro architettonico come qualità della cosa comune, non modificabile per iniziativa del singolo comproprietario, va a consolidare un orientamento recentemente affermato anche dal Tar Liguria (sentenza 192/2010), nel caso dell'apertura di nuove porte e finestre sulla facciata e sui prospetti di un fabbricato. Anche in questo caso, la magistratura amministrativa ha fatto richiamo alla giurisprudenza della Cassazione

(sezione II, sentenza 17398/2004), affermando che il decoro architettonico – nel momento in cui possa individuarsi nel fabbricato una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia – è un bene comune il cui mantenimento va comunque tutelato. E ciò a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che si intendono apportare. Quindi, non ha «alcuna rilevanza l'accertamento – del tutto opinabile – del risultato estetico della modifica, che deve ritenersi non consentita quand'anche nel suo complesso possa apparire a taluno gradevole». In altri termini, anche nel caso di un immobile oggettivamente antiestetico c'è la necessità di tutelarne il decoro architettonico, verificando la volontà di tutti i comproprietari all'esecuzione di quegli interventi edilizi che non abbiano una semplice valenza ripristinatoria della fisionomia originaria dell'edificio. Va peraltro segnalato come la stessa Suprema corte (sezione II, sentenza 4679/2009) abbia precisato che non può esserci alcuna «incidenza lesiva del decoro architettonico di un edificio» da parte di «un'opera modificativa compiuta da un condomino, quando sus-

ista degrado di detto decoro a causa di preesistenti interventi modificativi di cui non sia stato preteso il ripristino». Come dire: se l'immobile è stato "rovinato" da interventi precedenti, non si può essere troppo severi nei confronti del comproprietario che interviene per ultimo. **I doveri del comune.** In definitiva anche il decoro architettonico finisce per essere oggetto di diritti per gli altri comproprietari dell'immobile. Conseguenza di questa configurazione giuridica, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato (sezione IV, sentenza 1654/2007) è che «in sede di rilascio di una concessione edilizia l'amministrazione ha il poterdovere di verificare l'esistenza, in capo al richiedente, di un titolo idoneo di godimento dell'intero bene interessato dal progetto e di subordinare il rilascio della concessione al consenso di tutti i proprietari per la parte di intervento che interessa le parti comuni, avendo questi, nei confronti dell'atto concessorio, non la posizione di terzo, ma quella di contitolare di un diritto, che, per la parte idealmente spettante, non può, invito domo, essere modificata o compressa dal'amministrazione».

**Donato Antonucci**



Paesaggio – L'abuso insanabile in zona vincolata

## Il ricorso al Tar non ferma le ruspe

È insanabile la violazione commessa da chi realizza opere edilizie senza il titolo abilitativo in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. A evitarne la demolizione non basterà neppure la pendenza di un ricorso al Tar contro l'ordinanza comunale di abbattimento, vista l'irrilevanza di un eventuale accoglimento dell'impugnazione sulle sorti esecutive dell'ingiunzione. Lo precisa la Cassazione, sezione III penale, con sentenza 32954/10. Ad accendere la questione, le contestazioni mosse nei confronti di alcuni soggetti, accusati di aver commesso reati edilizi e paesaggistici, in violazione alle norme di cui al testo Unico sull'edilizia (Dpr 380/2001). Gli imputati – secondo la ricostruzione processuale – avevano realizzato le opere abusive in area protetta senza osservare le prescrizioni di legge. Alla condanna, era seguito l'ordine di demolizione dei

manufatti ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del testo unico. Da qui l'opposizione delle parti, che si rifiutavano di procedere all'abbattimento e rilevavano la necessità di attendere l'esito del ricorso al Tar (proposto contro l'ordinanza comunale) e della domanda di concessione in sanatoria. Respinse le istanze, il caso arriva in Cassazione, che rigetta il ricorso. Nelle motivazioni, il collegio riconosce che il rilascio di concessione sanante per condono edilizio, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, possa comportare l'inapplicabilità e «anche la revoca dell'ordine di demolizione» trattandosi di sanzione amministrativa – seppur caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo tenuto ad applicarla – non suscettibile di passare in giudicato. L'ordine di abbattimento dunque, sarà sempre revocabile «quando risulti assolutamente in-

compatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbia conferito all'immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria». Tuttavia – si rileva – il caso concreto è ben diverso. In effetti, ci si trova in un'ipotesi di «opera abusiva non suscettibile di sanatoria» trattandosi di nuova costruzione realizzata, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in un'area assoggettata a un vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici. Ipotesi di reato, questa, esclusa dal condono. Nel sostenerlo, la sentenza in rassegna richiama espressamente una precedente decisione della III sezione (la 6431/2007) intervenuta a confutare le divergenti posizioni della dottrina. Tra l'altro, è quasi contemporanea la pronuncia della Cassazione 32945/10 emessa in punto di prescrizione di reati edilizi relativi a opere non sanabili: in tale occasione i giudici hanno

precisato come dall'inapplicabilità della sanatoria consegue anche l'inapplicabilità della sospensione del processo penale. Conclusione, quella raggiunta, che secondo la Corte non sarebbe influenzabile neppure da un'eventuale decisione giudiziale circa la sospensione che – se disposta – dovrebbe comunque considerarsi "inesistente" mancandone il presupposto essenziale (aspetto già chiarito dalle Sezioni unite con la pronuncia 22/1999). Quindi, nella vicenda specifica, una volta accertata la natura abusiva delle opere non suscettibili di sanatoria, l'impugnazione davanti al Tar dell'ordinanza comunale di abbattimento resta una circostanza del tutto ininfluenza in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione impartito dal giudice penale.

**Selene Pascasi**

Appalti – Pagamenti in ritardo

## **Nulla la clausola che non prevede interessi di mora**

*L'ORIENTAMENTO - Non è una scusante il fatto che la violazione della tempistica sia dovuta alla mancata erogazione di fondi pubblici*

L'erogazione di finanziamenti non può escludere il pagamento di interessi moratori. Pertanto, in tema di ritardo nei pagamenti negli appalti di lavori pubblici, la stazione appaltante non potrà inserire nel capitolato speciale di gara una clausola di esclusione degli interessi di mora in caso di mancata erogazione dei finanziamenti. La conseguenza sarà la nullità del patto. La Cassazione con la sentenza 19040/2010 non si pronuncia sulla questione, ritenendo il ricorso inammissibile per ragioni processuali. Tuttavia, nella ricostruzione della vicenda, l'estensore ripercorre i passaggi salienti della motivazione della Corte di appello. In particolare, i fatti vedono coinvolta una ditta impiantistica per la realizzazione di un depuratore comunale di liquami. In primo grado la società ottiene la condanna del comune al pagamento degli interessi moratori maturati per il ritardato saldo su quanto dovuto per l'esecuzione dell'opera. L'ente pubblico contesta il credito per interessi moratori, poiché il ritardo non era dovuto a sua colpa, dipendendo dall'erogazione di finanziamenti dovuti da parte della regione. Del resto – afferma il comune – la deroga era espressamente prevista dal capitolato speciale di gara. In appello, il giudice conferma il provvedimento del tribunale. La questione interpretativa che emerge dal provvedimento è se il mancato finanziamento di terzi alla stazione appaltante, ostativo della maturazione degli interessi moratori, possa essere incluso in una

specifico clausola del bando di gara. Sul tema si contrappongono due orientamenti. Il primo, maggioritario (Cassazione 19130/2006, 13125/2004, 14974/2002), afferma che in tema di appalto di opere pubbliche, è nulla per violazione dell'articolo 4 ultimo comma, della legge 741/1981, la clausola del contratto – sottoposto alla disciplina del capitolato generale delle opere pubbliche contenuta nel Dpr 1063/1962 – che, dilazionando il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori al momento in cui siano accreditati all'ente appaltante i finanziamenti a carico di altro ente, escluda la corresponsione degli interessi moratori fino alla stessa data. Una lettura in linea con la finalità della normativa che introduce regole

per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche, tutelando, in tal modo, l'imprenditore. Una tesi minoritaria ritiene, invece, valide le clausole che subordinano la maturazione degli interessi moratori all'effettivo pagamento dei finanziamenti. In sostanza, afferma la Cassazione (6043/1998) la tardiva erogazione del finanziamento del terzo esclude la colpa della stazione appaltante esonerandola da responsabilità. Pertanto una clausola contrattuale con questo contenuto dovrebbe essere specificatamente approvata per iscritto ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile, rappresentando una limitazione della responsabilità della stazione appaltante.

**Stefano Rossi**

**Finanza locale** – Proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili per i bilanci in deficit

## **L'ente sana il rosso in sette step**

*Percorso obbligato sotto controllo esterno: senza rientro scatta il dissesto*

**U**n cartellino giallo e poi scatta il dissesto finanziario. È la proposta che arriva dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili preoccupato dal crescente numero di enti che non riescono a pagare i fornitori o i dipendenti. Partendo dagli enti strutturalmente deficitari, che non hanno centrato almeno la metà dei parametri previsti dal decreto Interno 24/9/2009, la proposta individua un percorso obbligato di risanamento finanziario quinquennale in sette tappe, sotto la regia di un organismo esterno a livello regionale (Corte dei conti) o statale (commissione del Viminale). Innanzitutto è previsto un rafforzamento delle sanzioni a carico degli enti strutturalmente deficitari, ai quali dovrebbe essere esteso il sistema previsto per gli enti fuori patto. Il documento del Cndcec, va ricordato, è stato elaborato prima della manovra correttiva del DL 78/2010 che ha inasprito la penalità del taglio dei trasferimenti. Il secondo step

potenzia l'ufficio tributi, affinché garantisca: l'emissione dei ruoli sulle utenze dell'acqua entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio, dei ruoli Tarsu entro il 30 aprile dell'anno di competenza, la riscossione mensile delle tariffe dei servizi a domanda e il recupero coattivo delle somme non riscosse entro 60 giorni dalla scadenza. Terzo passo: gli enti con uno squilibrio di parte corrente dovranno predisporre un piano quinquennale di ripristino dell'equilibrio economico che preveda l'adozione di strumenti (contabilità analitica per centri di costo) idonei a rilevare, per i servizi a domanda e per quelli non obbligatori, sia il consumo di risorse, sia le relative entrate, così da accrescere la copertura. Che deve superare: il 40% entro il primo anno; il 60% entro il secondo e raggiungere almeno l'80% entro il terzo. Il piano - autorizzato da un organismo esterno - dà anche la possibilità di accedere a un contributo straordinario di risanamento finanziato da risorse

regionali e statali, sempreché l'ente abbia: predisposto il piano delle alienazioni, dismesso le partecipazioni vietate, correttamente applicato le sanzioni previste per gli enti fuori patto e rispettato le scadenze relative alla gestione delle entrate da parte dell'ufficio tributi. Quarto punto: gli enti che hanno attuato il piano di riequilibrio, solo dopo aver ripristinato gli equilibri di competenza possono istituire l'imposta straordinaria per il risanamento dei debiti pregressi di parte corrente relativi al periodo antecedente l'ultimo quinquennio. Quinto step: gli enti che hanno registrato disavanzo di cassa negli ultimi due esercizi possono aumentare tasse e imposte. Ancora, gli enti che, nell'ultimo triennio, rilevano un'anticipazione di cassa non rimborsata a fine anno per un importo superiore al 10% delle entrate correnti, possono accedere a un apposito fondo di rotazione da rimborsare non oltre il quinquennio successivo; in ogni caso l'ente non può uti-

lizzare anticipazione di tesoreria fino a quando non avrà rimborsato l'intera somma. Infine, c'è l'obbligo di istituire un fondo svalutazione crediti per l'ammontare dei residui attivi di parte corrente costituiti da oltre cinque anni, vincolando l'avanzo di amministrazione per tale importo. Al termine del periodo, gli enti che non hanno superato la prova del ripristino dell'equilibrio economico sono automaticamente dichiarati in dissesto da parte dell'organismo esterno; la stessa sorte è prevista per gli enti che non adottano il piano di ripristino dell'equilibrio economico entro l'esercizio successivo alla rilevazione della deficitarietà strutturale. Al legislatore il compito di introdurre nel sistema gli indispensabili strumenti per far emergere dalla zona grigia degli enti in difficoltà i casi estremi e dare agli altri una via per prevenire il default. E il percorso del federalismo rappresenta un'ottima occasione.

**Patrizia Ruffini**

Restyling a metà – Giovedì finisce il periodo transitorio

# Il nuovo F24EP «orfano» dei versamenti previdenziali

*IN ATTESA - Modifiche più formali che sostanziali perché mancano le istruzioni operative per Inps, Inpdap e Inail*

**P**arte orfano della parte previdenziale il restyling del modello F24EP. Giovedì 30 settembre termina il periodo transitorio, iniziato a luglio, nel quale convivono il vecchio e il nuovo modello. La trasmissione del modello di settembre - che va effettuata entro il 15 ottobre - dovrà seguire le nuove specifiche: l'unico modo per utilizzare il vecchio modello anche per questo mese è quella di effettuare la trasmissione entro il 30. In ogni caso, le modifiche rimangono, per ora, più formali che sostanziali proprio per la mancanza delle istruzioni operative della parte previdenziale e assicurativa. Con il Dm 12 marzo 2010 iniziava il percorso normativo per l'utilizzo del modello F24EP anche per il versamento: a) dei contributi obbligatori ai fini pensionistici e previdenziali, oltre che quelli volontari, a favore dell'Inpdap; b) dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dell'Inps; c) dei premi assicura-

tivi a favore dell'Inail. Le stesse modalità di versamento potranno essere estese anche ad altre tipologie di contributi sulla base di un apposito provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate su proposta del ministero dell'Economia e delle Finanze sentito il ministero del Lavoro. Interessati alle nuove procedure sono gli enti e gli organismi pubblici indicati nelle tabelle A e B, allegate alla legge 720/1984 oltre che le amministrazioni dello Stato che già utilizzano il modello F24EP per il versamento dell'Irap, dell'Irpef e delle addizionali. Tramite l'F24EP, i versamenti affluiscono sulla contabilità speciale 1777 denominata «agenzia delle Entrate - fondi della riscossione», con successiva ripartizione agli enti sulla base delle informazioni contenute nel modello. Il direttore dell'agenzia delle Entrate, con provvedimento del 3 giugno 2010, ha reso noto il nuovo modello, con le specifiche per la trasmis-

sione telematica, che contiene le indicazioni necessarie per la gestione dei versamenti contributivi e assicurativi. I nuovi campi riguardano il «codice tributo/causale», che conterrà i codici tributi per i versamenti erariali e le causali previdenziali, la colonna «codice», che identifica l'ente destinatario del versamento nonché gli «estremi identificativi» dove indicare la Pat ed il codice di controllo Inail o la matricola Inps. Le vecchie indicazioni contenenti i riferimenti dei versamenti (rateizzazione/mese e anno) sono confluite nei più generici campi «riferimento A» e «riferimento B». Per quanto riguarda i versamenti fiscali sono confermate le istruzioni in uso, mentre per la parte previdenziale e Inail conterranno il periodo di riferimento. Se da una parte il nuovo modello è pronto per accogliere i nuovi versamenti, dall'altra l'istituzione dei codici per i versamenti e le istruzioni per la compila-

zione del modello sono demandate all'emanazione di successive risoluzioni. Indicazioni che, a pochi giorni dall'ingresso a regime del nuovo modello, non sono ancora note. Nel messaggio del 6 luglio 2010, l'Inpdap confermava la necessità di attendere le nuove istruzioni, oggetto peraltro di apposita circolare da parte dell'istituto di previdenza, stimandone l'entrata a regime «in autunno». Nel frattempo, in mancanza di indicazioni specifiche, non resta che utilizzare il nuovo F24EP per i versamenti di Irap, Irpef ed addizionali e di continuare con le vecchie regole per i versamenti all'Inpdap, all'Inps ed all'Inail. Unica eccezione riguarda i contributi ai fondi pensione del Trentino Alto Adige (risoluzione 64/2010) per i quali sono stati istituiti i codici di versamento.

**Tiziano Grandelli**  
**Mirco Zamberlan**

**CONSIGLIO DI STATO** – Il caso della refezione scolastica non più esternalizzata ma affidata ad un'istituzione

## **È l'ente a qualificare il servizio**

*Competenza esclusiva nell'attribuire o meno una rilevanza economica*

La qualificazione di un servizio pubblico locale secondo il parametro della rilevanza economica o meno non dipende dalla sola capacità di produrre utili del modulo gestionale, ma dai vari elementi di sviluppo nel contesto. Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 6529 del 10 settembre 2010, propone una lettura innovativa delle linee-guida definite dall'ordinamento comunitario, esaminando il caso di due comuni che avevano deciso di non esternalizzare più (mediante appalto) il servizio di refezione scolastica, ma di gestirlo in forma associata mediante affidamento all'istituzione per i servizi alla persona di uno dei due enti. L'impresa sino a quel momento appaltatrice aveva contestato tale modalità gestionale, sostenendo che il servizio aveva rilevanza economica, quindi andava affidato con gara. La sentenza evidenzia come, per la distinzione tra servizi pubblici locali di rilevanza economica e privi di tale rilevanza, non si può fare ricorso all'astratto criterio sostanzialistico del carattere remunerativo della loro erogazione tramite attività d'impresa svolta nel mercato. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, qualsiasi attività, anche istituzionalmente esercitata da enti pubblici e considerata priva di rilevanza economica (come i servizi, per lo più connotati da significativo rilievo socio-assistenziale, gestiti in funzione di mera copertura delle spese sostenute) può essere svolta in forma imprenditoriale, purché vi sia un soggetto disposto a ricorrere agli operatori di mercato, ossia alle imprese, per procurarsi le relative prestazioni. **Il principio prevalente.** Non si può quindi fare riferimento semplicemente alla correlazione tra modello organizzativo e produzione di flussi economici remunerativi. Il Consiglio di Stato evidenzia come occorre far ricorso a un criterio relativistico, che tenga con-

to delle peculiarità del caso concreto, quali la struttura del servizio, le modalità di espletamento, gli specifici connotati economico-organizzativi, la disciplina normativa, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo. Sulla base di tale criterio, analizzando il contesto di sviluppo del servizio possono essere rilevati numerosi elementi utili a qualificarlo come privo di rilevanza economica. Un primo dato è desumibile da linee di sviluppo funzionali relative a norme che richiedono la copertura dei costi (per fasce deboli di utenza) con intervento del comune e che determinino la gestione delle attività a costi contenuti per i fruitori, al di sotto dei valori di mercato e comunque inferiori a quelli ottenibili con esternalizzazione mediante appalto. Ulteriore elemento è la rilevazione dell'inidoneità o inadeguatezza del ricorso agli strumenti di mercato, quando sia appurata la tendenziale inesistenza, nel quadro terri-

toriale di riferimento, delle condizioni di un efficace e utile ricorso a operatori economici. **Interpretazioni rafforzate** La sentenza rafforza le interpretazioni giurisprudenziali precedenti in ordine al riconoscimento della competenza esclusiva dell'ente titolare del servizio a determinare la qualificazione di un servizio pubblico locale come economicamente significativo o meno. Nell'area dei servizi pubblici privi di rilevanza economica gli enti locali hanno ampia possibilità di intervento in ordine alla scelta del modello gestionale, individuabile tra strutture con chiara natura strumentale (istituzioni, aziende speciali), organismi in grado di aggregare in partnership etiche altri soggetti pubblici e privati (associazioni e fondazioni) e moduli imprenditoriali, adattabili ad attività più complesse (società di capitali).

**Alberto Barbiero**

CONSIGLIO DI STATO – Associazioni

# Varco sugli appalti per i soggetti diversi dalle imprese

**N**ella definizione che il Dlgs 163/2006 offre del cosiddetto "operatore economico" rientrano a pieno titolo anche soggetti come fondazioni, associazioni, istituti di ricerca e università, che non perseguono un preminente scopo di lucro, non sono strutturati sotto il profilo organizzativo come un'impresa e non assicurano una regolare presenza sul mercato. Così hanno sancito i giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato nelle sentenze 5956/2010 e 6527/2010. Entrambe le pronunce legittimano dunque la partecipazione alle gare d'appalto pubbliche da parte di realtà non richiamate formalmente dall'articolo 3, comma 22, del Dlgs 163/2006 per ciò che riguarda la categoria degli "operatori economici". Ossia di quei soggetti («imprenditore, fornitore, prestatore di servizi o raggruppamento o consorzio di essi»)

legittimati a sottoscrivere contratti con le stazioni appaltanti e gli altri soggetti aggiudicatori in base alla normativa dei contratti pubblici. Di fatto si introduce un ampliamento alle previsioni contenute nella legge in questione, consentendo un'apertura sugli appalti pubblici a soggetti non tipicamente qualificati sotto il profilo organizzativo o per vocazione imprenditoriale e commerciale con conseguente effettiva e stabile presenza sul mercato, alla stregua degli imprenditori. Nel caso specifico le due pronunce riguardano due appalti di servizi cui avevano partecipato, nel primo caso, alcune Onlus in raggruppamento (una delle quali, peraltro, anche priva di personalità giuridica), nell'altro una fondazione di ricerca. Il collegio ha richiamato la pronuncia della Corte di giustizia europea del 23 dicembre 2009 (procedimento C-305/08) che ha

messo in luce come la direttiva 2004/18 (recepita a livello nazionale con il Dlgs 163/2006), diversamente dal legislatore italiano, non indichi una vera e propria definizione di "operatore economico" e stabilisca più semplicemente la possibilità per un "organismo di diritto pubblico" di partecipare in qualità di offerente a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico. Il collegio, scostandosi da contrari orientamenti dello stesso Consiglio di Stato, ha evidenziato l'eccessivo restringimento operato dal Codice dei contratti pubblici rispetto alla nozione comunitaria di operatore economico che offre servizi sul mercato, in favore della più ampia partecipazione alle gare pubbliche a prescindere dalla qualificazione giuridica e dalla presenza sul mercato in modo sistematico. In tal modo alle associazioni, alle fondazioni e agli enti pubblici di ricerca, alle

università non saranno direttamente applicabili le disposizioni del Codice dei contratti relative, per esempio, alle referenze bancarie o all'iscrizione alla camera di commercio; così come, con riferimento alle fondazioni, le disposizioni in materia di sussistenza dei requisiti di ordine generale, ricondotti ex articolo 38 del Codice alla categoria degli imprenditori, dovranno per analogia riferirsi alla figura del presidente, cui di norma spetta la legale rappresentanza. Di conseguenza, i presupposti per la partecipazione a una gara pubblica dovranno fare riferimento non solo e non tanto alla capacità di esercitare un'attività economica quanto a quella di soddisfare un interesse generale, avente, in taluni casi, anche carattere non industriale o commerciale.

**Raffaele Cusmai**



## **CORTE CONTI LOMBARDIA – nei comuni più piccoli Sì all'assunzione a tempo di responsabili senza laurea**

*L'ORIENTAMENTO - I giudici contabili attenuano il Dlgs 267/2000, che impone il possesso del titolo accademico almeno di primo livello*

In molti piccoli comuni si registrano forti pressioni per arrivare all'assunzione di responsabili a tempo determinato, da inquadrare nella categoria D, privi del titolo di studio della laurea. Un eventuale successo di questa spinta determinerebbe il risultato di abbassare il livello di preparazione di dipendenti pubblici di vertice e potrebbe consentire operazioni di natura clientelare. A sostegno della richiesta viene posto il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia, numero 702/ 2010. Parere che ha un carattere assolutamente innovativo, per non dire originale, e che sembra contraddire quanto espressamente previsto dal Dlgs 267/2000 e dal Ccnl del 31 marzo 1999, i quali sono tassativi nell'imporre il possesso del requisito della laurea, anche breve, per l'ac-

cesso alla categoria D, applicando questo principio anche alle assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi sugli enti locali. Una scelta rafforzata dalla "legge Brunetta" imponendo in tutte le Pa che la partecipazione alle progressioni di carriera sia consentita solo a coloro che sono in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno. Secondo la sezione di controllo della magistratura contabile milanese, l'assunto di base da cui partire è che «l'interpretazione della norma... deve essere temperata sia in relazione alle peculiari dimensioni organizzative dell'ente che alla necessità che i servizi e le funzioni fondamentali dell'ente vengano svolti regolarmente». Posta questa premessa, la conclusione che ne viene tratta è la seguente: «È evidente che il

requisito ordinario è quello della laurea, trattandosi di un incarico di direzione di un ufficio. Tuttavia, non può trascurarsi che in relazione a specifiche attività proprie dell'organizzazione degli enti pubblici, soprattutto di dimensioni minori, l'attività di specifici settori, in particolare tecnici, può essere svolta da soggetti che, seppur privi di titolo di studio universitario, siano in possesso del titolo di studio specificamente richiesto per l'esercizio di una particolare attività, nonché di idonea e documentata esperienza di settore». Sul terreno della opportunità è assai discutibile che nei piccoli comuni il vertice dell'ufficio tecnico possa non essere laureato: si pensi agli importanti compiti che tale figura svolge nei campi del governo del territorio e della realizzazione di opere pubbliche, nonché ai risparmi che all'ente posso-

no derivare dalle eventuali progettazioni e direzioni dei lavori. Sul terreno giuridico, poi, vale la pena di rammentare che il Dlgs 267/2000, all'articolo 110, comma 1, stabilisce che le assunzioni di dirigenti e responsabili a tempo determinato possono essere effettuate «fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire». E i requisiti per le assunzioni nelle categorie D sono fissati – dalla declaratoria allegata al Ccnl 31 marzo 1999 (cosiddetto nuovo ordinamento professionale) – nella laurea, anche breve. Peraltro, nel caso specifico l'assunzione è stata disposta nella categoria D, posizione giuridica 3, quindi in una posizione ancora più elevata, per la quale molti enti richiedono la laurea specialistica.

**Arturo Bianco**

**TAR PUGLIA – Progetti modificabili**

## **Sul comparto sociale discrezionalità salva**

**L**e associazioni di volontariato possono partecipare alla promozione dei servizi sociali comunali, ma il comune mantiene un ampio margine di discrezionalità nella scelta dei mezzi per il raggiungimento dei fini. Così ha deciso il Tar Puglia, sezione I, 23 agosto 2010, numero 1860, che ha applicato a questa fattispecie il principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale (articolo 118, comma 4). Il caso riguardava la richiesta di un comune per i contributi del

Fondo nazionale per le politiche e i servizi d'asilo e d'accoglienza, disciplinati dal decreto del ministro dell'Interno del 22 luglio 2008. Un'associazione di volontariato aveva presentato un progetto di massima, inizialmente approvato dal comune. Quest'ultimo aveva poi modificato il progetto in alcuni punti, e aveva anche deliberato che, dopo la concessione del contributo, sarebbe stata bandita un'apposita gara, basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per indivi-

duare il contraente. L'associazione ha impugnato la delibera, sostenendo che il comune doveva attenersi al progetto e che il bando contrastava con il criterio della «continuità degli interventi e dei servizi già in atto», stabilito nel decreto citato. Il Tar ha respinto il ricorso, osservando – tra l'altro – che in materia il comune una discrezionalità amministrativa che non può essere "compressa", e che, nel caso specifico, l'ente non era tenuto a recepire il progetto dell'associazione. Inoltre,

secondo i giudici, la delibera non contrastava con il criterio della «continuità degli interventi e dei servizi già in atto», perché l'associazione avrebbe potuto sempre partecipare alla successiva gara. La sentenza, dunque, ha giustamente stabilito che il comune, anche in casi come questo, continua a essere munito della discrezionalità che gli è propria, definita "fisiologica".

**Vittorio Italia**



## **ANCI RISPONDE**

### **In caso di Rti se il bando tace il punteggio va alla compagine**

*In caso di partecipazione a una gara in Rti, il punteggio previsto nel bando deve essere attribuito considerando complessivamente la compagine delle società raggruppate (sommando i dati relativi a ciascuna di esse) o considerando nell'attribuzione dei punteggi la percentuale di partecipazione al raggruppamento e quindi di realizzazione dell'appalto ?*

La questione dovrebbe trovare soluzione nelle previsioni di bando, che dovrebbero puntualmente disciplinare, come in tal caso i punteggi vanno attribuiti. Ove manchino previsioni espresse al riguardo, considerando che in sede di valutazione delle offerte i punteggi sono finalizzati a stabilire quale sia l'offerta migliore e più affidabile secondo le esigenze dell'amministrazione in base agli elementi predeterminati nel bando (e ciò va quindi oltre la necessità di accertare la mera corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione), si è dell'avviso che di norma il punteggio dovrebbe essere attribuito tenendo conto della compagine complessiva dei soggetti raggruppati prescindendo dalle singole specifiche quote di partecipazione di ogni associata.

#### **La revisione del prezzo**

*Si deve effettuare una gara per la gestione di un centro socio educativo per disabili nei locali di proprietà comunale, che attualmente ha 20 utenti iscritti, capienza massima. La base d'asta è determinata dalla retta individuale per il numero degli iscritti per il numero dei mesi (36) previsti dal capitolato. È consentito non prevedere nel capitolato l'adeguamento Istat annuale ?*

La risposta è negativa. Si ritiene che la durata del contratto pari a 36 mesi richieda l'inserimento di una clausola di revisione periodica del prezzo a termini dell'articolo 115 del Codice dei contratti.

#### **Il Durc**

*In caso di appalto di servizi assicurativi per alcuni immobili comunali di cui è risultata aggiudicataria una compagnia assicuratrice diffusa su tutto il territorio nazionale, il Durc deve riguardare la compagnia assicuratrice in persona del legale rappresentante o l'agenzia generale di quella compagnia che ha partecipato alla gara ?*

Se, come sembrerebbe dalle notizie riferite, nel caso di specie l'agenzia generale indicata nel quesito ha partecipato alla gara in nome e per conto della compagnia assicurativa cui appartiene, si può concludere che anche il Durc vada riferito a questa ultima, che deve essere considerata a tutti gli effetti il soggetto aggiudicatario della gara stessa. A diverse conclusioni si potrebbe invece pervenire ove l'agenzia generale abbia partecipato alla gara in virtù di una sua autonoma legittimazione e organizzazione che trovi fondamento nella concreta conformazione dei rapporti tra di essa e la compagnia di riferimento; nel qual caso, trattandosi di un autonomo soggetto, anche il Durc dovrebbe essere infatti riferito soltanto a essa e non anche alla compagnia assicurativa.

#### **L'esclusione**

*È stato indetto un concorso di progettazione per la costruzione di una scuola. I partecipanti dovevano far pervenire, a pena di esclusione, un plico chiuso e sigillato, in forma anonima. Sul plico non doveva essere apposta alcuna intestazione, firma o altro elemento di riconoscimento. Alcuni concorrenti hanno apposto quanto segue: bollettino di spedizione postale con mittente comune di B.; bollettino di spedizione postale con mittente Ordine degli architetti di F.; bolla di consegna del corriere con mittente la ditta e l'indirizzo del concessionario del corriere. Tali aggiunte al plico sono motivo di esclusione ?*

Prima di tutto occorre leggere attentamente il bando. Di solito i bandi delle gare e dei concorsi impongono che come mittente - per quanto possa sembrare strano - venga indicata la stazione appaltante ovvero il comune proprio per garantire l'anonimato. Sembra quindi che il plico che reca all'esterno come mittente il comune di B., potrebbe essere regolare a differenza degli altri, salva l'ipotesi in cui il bando contenesse prescrizioni diverse, e quindi vietasse anche tale forma di indicazione.

# Pensioni, ultimo lifting

*Ecco chi pagherà le conseguenze della manovra d'estate e dell'esigenza di rimettere in ordine i costi del welfare. Aumentati del 58% in sedici anni*

In Italia la spesa per il welfare è aumentata del 58% in 16 anni. Si è infatti passati dai 130 miliardi del 1992 ai 295 miliardi del 2008. Nello stesso periodo la spesa pro capite è cresciuta da 2.435 euro a 4.948 (+48%). Si tratta di numeri drammatici, che da soli spiegano perché tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi 20 anni si sono dovuti porre il problema della riforma della previdenza. Tema quanto mai impopolare, sempre affrontato con titubanze e timori. Nessuno ha avuto il coraggio di proporre una soluzione valida una volta per tutte, ma più o meno tutti hanno proposto piccoli o grandi aggiustamenti. Il governo

Berlusconi lo ha fatto con la manovra estiva, che proprio venerdì scorso ha trovato la sua circolare esplicativa. Le modifiche più importanti sono: l'aggiornamento triennale a partire dal 2015 dei requisiti anagrafici sulla base dell'incremento della speranza di vita, l'allungamento delle finestre di uscita dal lavoro; l'innalzamento a 65 anni dell'età di pensionamento delle donne del pubblico impiego. Con la prima revisione si allungherà la permanenza al lavoro di due o tre mesi ogni tre anni. Con la seconda si costringono i dipendenti e autonomi a lavorare qualche mese in più (senza alcuni benefici sull'assegno pensionistico) prima di poter

incassare l'assegno pensionistico. Con la terza si viene a creare un gradone, per le donne del pubblico impiego, in ossequio a disposizioni comunitarie. Inoltre si è previsto un deciso colpo di acceleratore in materia di lotta ai falsi invalidi, che già nei primi tre mesi del 2010 ha consentito di tagliare 17 mila pensioni di invalidità o di accompagnamento: di questo passo entro fine anno si potrebbe risparmiare più di un miliardo di euro. Ma non c'è nessun dubbio che tra pochi anni ci sarà l'esigenza di una ulteriore riforma delle pensioni. Il problema fondamentale è che nessun governo ha il coraggio di passare in modo esplicito dalla logica dei di-

ritti acquisiti a quella dei diritti sostenibili. In questo modo però si viene a creare uno squilibrio tra le generazioni che sono già andate in pensione o sono vicine alla soglia e i giovani che saranno costretti a versare contributi previdenziali in misura sempre maggiore con la prospettiva di ricevere assegni sempre più modesti, un meccanismo perverso necessario per sovvenzionare i trattamenti di chi li ha preceduti e ha versato meno di quanto si aspetta di ricevere. Uno squilibrio che, in tempi di vacche magre, non può reggere a lungo.

**Marino Longoni**

I chiarimenti in una circolare Inps: dal 2011 tempi lunghi per la prima liquidazione dell'assegno

# Pensioni, due pesi e due misure

*Attesa di 12 mesi ai dipendenti e di 18 mesi agli autonomi*

**S**ulle pensioni, i co.co.co. sono meno uguali rispetto ai lavoratori dipendenti. Dal prossimo anno, infatti, per andare in pensione, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori a progetto, i professionisti senza cassa (insomma tutti gli iscritti alla gestione separata dell'Inps) dovranno attendere 18 mesi dall'uscita del mondo del lavoro. I lavoratori dipendenti, invece, con i quali i co.co.co. condividono le stesse regole di tassazione fiscale, incasseranno il primo assegno di pensione 12 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro. A precisarlo, tra l'altro, è l'Inps nella circolare n. 126/2010 (si veda anche ItaliaOggi di sabato) con cui ha fornito le prime istruzioni in merito alle novità in tema di pensioni e di invalidità civile introdotte dalla manovra estiva. Con la tota-

lizzazione, attesa di 18 mesi. La principale novità della manovra estiva riguarda le nuove decorrenze delle pensioni. Novità che si applicherà a tutti i trattamenti pensionistici di anzianità e di vecchiaia il cui diritto verrà conseguito a partire dal 1° gennaio 2011 (si veda articolo nella pagina seguente). Tra i chiarimenti della circolare dell'Inps uno riguarda i trattamenti pensionistici che vengano conseguiti in regime di totalizzazione, ossia mediante diversi contributi versati in più gestioni pensionistiche. L'Inps, in particolare, precisa che il nuovo regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici si applica anche ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, mediante totalizzazione, a partire dall'anno 2011 e che, in tal caso, dovranno essere seguite le regole dei lavoratori au-

tonomi. Pertanto, tali soggetti accederanno alla pensione trascorsi 18 mesi dal mese seguente a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. Co.co.co. in pensione dopo 18 mesi. In base alle nuove regole, dal 1° gennaio 2011 il conseguimento del diritto alla decorrenza (soltanto «decorrenza», ma praticamente si tratta di un «allungamento» del «pensionamento») del trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia si ha: a) trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi, per coloro che conseguono il diritto alla pensione a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti; b) trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi, coloro che conseguono il diritto alla pensione a ca-

rico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti (lavori autonomi) nonché della gestione separata. L'Inps ha precisato che i trattamenti pensionistici decorrono «dal primo giorno del mese successivo allo scadere del citato differimento di 12 o 18 mesi». E che, stante il tenore letterale della legge, i trattamenti pensionistici a carico della gestione separata (co.co.co. e altri) seguono la disciplina in materia di decorrenze prevista per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, senza che abbia più rilevanza, al riguardo, l'iscrizione o non iscrizione, al momento del pensionamento ad altra forma pensionistica obbligatoria.

**Daniele Cirioli**

**SEGUE TABELLA**

LE NOVITA' DELLA MANOVRA ESTIVA	
<b>Decorrenza delle pensioni</b>	Si allontana l'epoca di incasso della pensione. A partire dal 1° gennaio del prossimo anno, i dipendenti avranno il primo assegno di pensione il primo giorno del dodicesimo mese successivo alla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi, mentre i lavoratori autonomi (compresi i co.co.co.), il primo giorno del diciottesimo mese successivo.
<b>Controlli reddituali (Red)</b>	Allineati i dati reddituali all'anno di percezione delle prestazioni che sono legate al reddito. Nessuna novità sulle tipologie di reddito rilevanti ai fini del riconoscimento della prestazione
<b>Pagamenti a rate</b>	I pensionati a basso reddito (inferiore a 18 mila euro) hanno la possibilità di ottenere la dilazione dei versamenti a cura dell'Inps (per esempio canone Rai)
<b>Lotta alle false invalidità</b>	Rafforzato e prorogato il piano di controllo su requisiti sanitari e di reddito per le prestazioni assistenziali. Inoltre, è stato introdotto un regime di punizione particolarmente severo a carico dei medici consenzienti

La nuova decorrenza dei trattamenti si applica a chi raggiunge i requisiti dal 1° gennaio 2011

## La finestra non ha effetti sul rinvio

**F**inestre neutrali sul rinvio del pensionamento. La nuova decorrenza dei trattamenti di vecchiaia e di anzianità, infatti, si applica a coloro che raggiungono i requisiti di accesso alle pensioni a partire dal 1° gennaio 2011, e non anche a coloro che, pur avendo maturati i predetti requisiti entro fine anno, accedano alla pensione solo a partire dal prossimo anno per effetto delle finestre. È quanto precisa l'Inps, tra l'altro, nella circolare n. 126/2010 con cui ha fornito le prime interpretazioni alle nuove norme in materia di previdenza introdotte dalla manovra correttiva (dl n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010). **Pensione più lontana.** Una delle novità della manovra estiva riguarda la fissazione di nuove decorrenze alle pensioni, sia a quelle di anzianità che a quelle di vecchiaia. Attenzione. La novità riguarda, come detto, soltanto «la decorrenza» della pensione, mentre sono rimasti inalterati i requisiti di accesso a entrambi i due trattamenti pensionistici. **La finestra non conta.** In tabella sono riassunte le principali regole del nuovo sistema di accesso alla pensione. Una delle precisazioni fornite dall'Inps, al riguardo, concerne le attuali finestre. Come noto, queste ultime oggi determinano un allungamento dei tempi del primo incasso della pensione rispetto all'epoca di maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione. L'Inps ha spiegato che, in virtù del principio che esclude dalle nuove decorrenze i lavoratori che maturino entro il prossimo 31 dicembre il diritto alla pensione, sono esclusi anche i lavoratori che, avendo maturato entro il prossimo fine anno il diritto alla pensione, conseguano il primo assegno nel prossimo anno. **L'opzione raggira le nuove decorrenze.** L'Inps, ancora, ha precisato che la nuova disciplina delle de-

correnze introdotta dalla manovra estiva non è applicabile alle lavoratrici che accedono al pensionamento di anzianità con lo speciale regime sperimentale disciplinato all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004 (riforma Maroni). Tale regime, in particolare, disciplina in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2015 la possibilità di conseguire il diritto alla pensione (di anzianità), in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome (artigiani, commercianti, etc), nei confronti delle lavoratrici che optano per la liquidazione della pensione secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. Stop alle deroghe per la «volontaria». Ancora, l'Inps ha spiegato che il diritto alla pensione (sia di anzianità che di vecchiaia) rimane in ogni caso soggetto alla ces-

sazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione. Infine, ha precisato che, limitatamente al sistema delle decorrenze, non è operante la salvaguardia prevista dalla riforma Maroni (articolo 1, comma 8, della legge n. 243/2004) e dal Protocollo Welfare (articolo 1, comma 2, lettera c, della legge n. 247/2007) in favore dei lavoratori che, antecedentemente al 1° marzo 2004 (termine esteso al 20 luglio 2007 dal Protocollo Welfare), siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria. Questi lavoratori, pertanto, possono beneficiare del previgente sistema delle decorrenze solamente qualora la contribuzione volontaria accreditata consenta loro di raggiungere entro il 31 dicembre 2010 i requisiti anagrafici e contributivi previsti per il pensionamento di anzianità.

**Daniele Cirioli**

<b>SI ALLONTANA LA PENSIONE</b>	
A chi si applica	Ai soggetti che maturano, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il diritto al pensionamento di vecchiaia o di anzianità. Per contro, non si applica ai soggetti che maturano lo stesso diritto entro il 31 dicembre 2010
Finestre neutrali	Le nuove decorrenze non si applicano ai soggetti che, pur maturando i requisiti di pensionamento entro il 31 dicembre 2010, accedano la prima volta alla pensione nel 2011 per effetto delle finestre di accesso tuttora vigenti
Soggetti interessati	<p>Sono colpiti dalle nuove decorrenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i lavoratori e le lavoratrici del settore privato che maturano il diritto all'accesso alla pensione di vecchiaia a 65 anni, per gli uomini, o a 60 anni per le donne, ovvero che maturano i previsti requisiti per l'accesso al pensionamento con età inferiori (legge n. 243/2004);</li> <li>i lavoratori del settore pubblico che maturano il diritto all'accesso al pensionamento con i medesimi requisiti prima indicati;</li> <li>le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (destinatarie della disciplina in materia di elevazione dell'età pensionabile a 65 anni);</li> <li>i lavoratori e le lavoratrici iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e a fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, che maturano il diritto al pensionamento secondo le regole generali vigenti nei propri ordinamenti (a titolo di esempio, le lavoratrici del "settore pubblico" che non siano destinatarie della disciplina in materia di elevazione dell'età pensionabile a 65 anni e gli iscritti ai fondi speciali le cui specifiche normative prevedono limiti di età, per l'accesso alla pensione di vecchiaia, differenti da quelli della generalità dei lavoratori dipendenti)</li> </ul>
Esclusioni	Sono esclusi delle nuove decorrenze le lavoratrici che si avvalgono, per il pensionamento, della misura sperimentale (operativa fino al 31 dicembre 2015) relativa alla possibilità di accedere prima in pensione, secondo le regole del sistema contributivo (opzione)
Le nuove decorrenze	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2011, i lavoratori conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità e di vecchiaia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti (età e contributi), per coloro che conseguono il diritto alla pensione a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;</li> <li>trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti (età e contributi), per coloro che conseguono il diritto alla pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata (co.co.co.)</li> </ul>

## PENSIONI

# Preavviso e mobilità mettono in salvo dal giro di vite

In alcune situazioni continuano ad applicarsi le regole vigenti prima dell'entrata in vigore della manovra estiva. In particolare, non si applicano le nuove decorrenze delle pensioni nei confronti: dei lavoratori dipendenti che hanno in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; tale condizione, ha spiegato l'Inps, deve risultare da apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro, dalla quale risultino le clausole contrattuali in ordine alla durata del preavviso, la data iniziale del periodo di preavviso nonché

la data terminale dello stesso (preavviso); dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età. Inoltre, le vecchie disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici (vigenti prima della manovra estiva) continuano ad applicarsi, nei limiti di 10 mila beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (legge n. 223/1991); b) ai lavoratori

collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 (legge n. 223/1991); c) ai lavoratori che, al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto con la manovra estiva, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (legge n. 662/1996). Riguardo ai lavoratori collocati in mobilità (di cui alla precedente lettera a), l'Inps fa fatto presente che il presupposto della maturazione dei requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità deve essere verificato al 31 maggio 2010. Pertanto eventuali sospensioni della percezione dell'indennità di mobilità successive al 31 maggio 2010 non possono essere considerate rilevanti ai fini

del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento. La manovra, a tal fine, dispone che l'Inps provveda a un monitoraggio sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai predetti lavoratori che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle vecchie decorrenze. Preliminarmente l'Inps ha precisato che, considerato che la cessazione dell'attività lavorativa rappresenta l'unico criterio in base al quale effettuare il monitoraggio, deve ritenersi che non sussista alcun vincolo circa la ripartizione, tra le categorie interessate, del plafond di 10 mila beneficiari della salvaguardia.



Conto salato per i medici consenzienti: risarcimento dei danni, reclusione e radiazione dall'albo

## Linea dura contro i falsi invalidi

**F**also invalido? Bastone per il medico, carota per il furbetto. Nell'ipotesi di trattamenti assistenziali revocati per accertata insussistenza dei requisiti sanitari, infatti, il medico è punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni, con la multa da 400 a 1.600 euro, con l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale (pari alle somme erogate a titolo di trattamento non dovuto) e del danno dell'immagine della pubblica amministrazione, con la radiazione dell'albo e, se dipendente oppure convenzionato con il Ssn, con il licenziamento oppure con la decadenza della convenzione. Lo precisa, tra l'altro, l'Inps nella circolare n. 126/2010. **La lotta ai falsi invalidi.** La manovra estiva continua nella lotta alle false invalidità. Al fine di proseguire per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i beneficiari di prestazioni di invalidità civile, dispone che per il triennio 2010-2012 l'Inps effettui in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100 mila verifiche per l'anno 2010 e di 250 mila verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile. Inoltre, stabilisce che nell'ambito

dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidità civile, l'Inps è autorizzato, d'intesa con le regioni, ad avvalersi delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un medico Inps, quale componente effettivo. **Responsabilità dei medici.** Molto incisive sono poi le novità in materia di responsabilità dei medici. Fermo quanto previsto dal codice penale, la manovra estiva prevede che agli esercenti professione sanitaria che intenzionalmente attestino falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni del T.u. pubblico impiego che prevedono la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 400 a 1.600 euro. Non è tutto. Nei predetti casi il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del rela-

tivo beneficiario, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti a inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. E non è finita. Al medico, infatti, sono altresì estese la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo e, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. L'Inps, al riguardo, ricorda che, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi (comma 5 dell'articolo 5 del dpr n. 698/1994). **Le rettifiche delle prestazioni.** Ultimo capitolo sulle invalidità civili riguarda le rettifiche alle prestazioni. La manovra, infatti, ha disposto che a tali prestazioni (prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché alle prestazioni d'invalidità a carattere previdenziale erogate dall'Inps) si applicano, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, le disposizioni dell'articolo 9 del dlgs n. 38/2000 (riforma dell'Inail) e dell'articolo 55, comma 5, della legge n. 88/1989. La prima norma

stabilisce che le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'Inail possono essere rettifiche in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle stesse, entro 10 anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato, ovvero anche oltre i 10 anni nei casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente. Inoltre, in caso di mutamento della diagnosi medica e della valutazione, successivamente al riconoscimento delle prestazioni, l'errore deve essere accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento originario, salva l'ipotesi riconducibile a dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente. Dunque, l'istituto della rettifica, già previsto per le prestazioni Inail, viene esteso all'invalidità civile e all'invalidità a carattere previdenziale, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale. La seconda norma prevede che nel caso in cui siano state rimosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.

Daniele Cirioli



Dai sindaci solo segnalazioni qualificate per la collaborazione nei controlli antievasione

## Comuni, alleanza doc con il fisco

*La partecipazione deve basarsi su dati precisi e concordanti*

**D**ai comuni italiani solo segnalazioni qualificate trasmesse in via telematica. In chiave antievasione la partecipazione dei comuni all'accertamento deve infatti basarsi su informazioni precise e concordanti che grazie all'invio con il canale telematico garantiscono la prova dell'avvenuta ricezione e l'aggancio della segnalazione con la successiva attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Sono queste le caratteristiche fondamentali sui quali è basata la procedura di accertamento che vede sempre più protagonisti i sindaci italiani. Le procedure di trasmissione delle segnalazioni e le modalità di abilitazione dei comuni al sistema Siatel dell'anagrafe tributaria centrale sono state definite con il provvedimento direttoriale del 26 novembre 2008. Successivamente ulteriori passi in avanti nelle procedure di trasmissione delle informazioni e più in generale nella partecipazione dei comuni all'accertamento tributario si sono avuti con il provvedimento direttoriale del 3 dicembre 2007 emanato a seguito dell'intesa siglata nell'ambito della Conferenza fra lo Stato e le autonomie locali il 27 marzo 2006. L'utilizzo delle partizioni dell'anagrafe tributaria e la comunicazione fra enti locali e Agenzia delle entrate

sono poi oggetto di singoli accordi siglati sul territorio nazionale, fra i quali quello del Comune di Milano dei giorni scorsi è solo l'ultimo in ordine cronologico. Scopo del presente lavoro è proprio quello di analizzare le caratteristiche e le modalità di trasmissione delle suddette segnalazioni qualificate. **Le segnalazioni qualificate.** Secondo quanto previsto nel provvedimento direttoriale del 3 dicembre 2007 le segnalazioni che i comuni inviano all'Agenzia delle entrate devono essere «qualificate» ovvero riguardare «posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi». Il significato di tale definizione è assolutamente chiaro. Quando il Comune invia una segnalazione questa deve essere basata su dati oggettivi, su riscontri precisi e non su semplici congetture o presunzioni. Se l'ente locale ha soltanto sospetti e non dispone di elementi sufficienti per poter presumere una evasione o una elusione fiscale la segnalazione non potrà essere inviata. In tali circostanze il Comune deve continuare nella sua attività ispettiva cercando ulteriori elementi, fatti o notizie in grado di elevare il semplice sospetto ad informazione qualificata. Per accrescere

la qualità della segnalazione il Comune dispone infatti di tutta una serie di strumenti che possono essere attivati. Si va dalle informazioni che l'ente locale può reperire nelle banche dati dallo stesso gestite (es. per la Tarsu, la Tosap, L'Ici, etc) per finire a quelle che possono invece essere interrogate nel sistema dell'anagrafe tributaria denominato Siatel. Oltre ad esse il Comune può sempre effettuare, nei limiti delle proprie competenze e autorizzazioni, controlli diretti, accessi, verifiche e più in generale, varie attività di tipo ispettivo. L'accesso degli enti locali alle partizioni dell'anagrafe tributaria è stato oggetto anche di recenti provvedimenti normativi (dl 78/2010) attraverso i quali il legislatore ha cercato di rendere sempre più facile ed estesa la possibilità per i comuni di acquisire informazioni utili alla fase propedeutica all'invio della segnalazione. **L'accesso dei sindaci all'anagrafe tributaria.** I comuni italiani, attraverso l'utilizzo della procedura informatica Siatel dell'anagrafe tributaria, possono accedere e acquisire una serie di informazioni estremamente importanti per la predisposizione delle segnalazioni qualificate. Ad oggi, grazie alle continue implementazioni i comuni o le società da essi costituite per l'attività di partecipazione all'accertamento tributa-

rio possono ottenere informazioni in ordine ai seguenti dati: dati relativi agli immobili contenuti nei quadri RA, RB ed FA delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche nonché informazioni sintetiche sulle dichiarazioni stesse; informazioni di tipo sintetico (volume d'affari, reddito ecc.) desumibili dalle dichiarazioni dei redditi di società ed enti non commerciali; informazioni inerenti gli atti registrati; informazioni relative ai contratti di locazione immobiliare registrati sia manualmente che in via telematica; informazioni inerenti le dichiarazioni di successione presentate; informazioni inerenti i contratti di somministrazione di energia elettrica e gas. Oltre a queste informazioni i comuni italiani dovrebbero essere in grado di poter consultare anche le informazioni relative ai bonifici effettuati dai contribuenti per potersi avvalere delle detrazioni previste in materia di ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico. Tali informazioni, ulteriormente implementate anche dalle notizie relative alla nuova ritenuta d'acconto del 10% introdotta dal dl 78/2010, dovrebbe essere rese disponibili ai comuni italiani entro la fine del presente anno. **Le modalità tecniche di segnalazione.** Premesso che la segnalazione qualificata può essere effettuata per

ogni singolo periodo d'imposta, vediamo adesso in dettaglio come i comuni italiani devono procedere da un punto di vista operativo, nell'invio dell'informazione qualificata al sistema centrale dell'Agenzia delle entrate. L'invio della segnalazione qualificata deve essere effettuata mediante l'utilizzo dell'apposita applicazione dedicata ai comuni all'interno del più ampio sistema Siatel. Prima di poter effettuare la segnalazione il Comune deve procedere alla richiesta e all'ottenimento dell'autorizzazione per ciascun suo funzionario abilita-

to a tali operazioni. La richiesta di abilitazione deve essere effettuata attraverso un apposito modulo cartaceo da inviare alla Direzione regionale delle Entrate territorialmente competente. Come abbiamo già avuto modo di notare, è importante che la segnalazione qualificata del Comune venga effettuata in via telematica attraverso l'applicazione del sistema Siatel denominata «segnalazioni». Con tale modalità infatti il Comune ha la certezza del buon fine della trasmissione, grazie all'apposito messaggio di ricezione fornito in automa-

tico dal sistema, assicurandosi al tempo stesso l'aggancio della segnalazione con la successiva attività di accertamento che le Entrate potranno in essere. Tale collegamento diretto consentirà poi al Comune di avere contezza del calcolo automatico e della successiva assegnazione della quota di partecipazione al gettito erariale definitivo realizzato grazie anche al suo intervento. Naturalmente dopo la trasmissione telematica della segnalazione il Comune dovrà, su precisa richiesta delle Entrate, provvedere all'invio della documenta-

zione cartacea di supporto alla segnalazione stessa. La comunicazione dovrà inoltre contenere il riferimento all'ambito di intervento al quale si riferisce. Come è noto l'operatività dei comuni può infatti spaziare su cinque precise linee di azione: commercio e professioni; urbanistica e territorio; proprietà edilizie e patrimonio immobiliare; residenze fittizie all'estero; disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.

**Andrea Bonghi**

<b>La segnalazione del comune: caratteristiche e invio</b>	
Natura della segnalazione	Deve essere di tipo "qualificato" ovvero riguardare posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi o elusivi
Ambiti di intervento delle segnalazioni qualificate del comune	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Commercio e professioni;</li> <li>✓ Urbanistica e territorio;</li> <li>✓ Proprietà edilizie e patrimonio immobiliare;</li> <li>✓ Residenze fittizie all'estero;</li> <li>✓ Disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva</li> </ul>
Partizioni anagrafe tributaria accessibili dai comuni prima della segnalazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Informazioni sintetiche dichiarazioni persone fisiche e non;</li> <li>✓ Atti e contratti di locazione registrati;</li> <li>✓ Atti di successione;</li> <li>✓ Contratti somministrazione energia elettrica e gas;</li> <li>✓ Bonifici bancari ristrutturazioni e riqualificazione energetica;</li> </ul>
Modalità di invio della segnalazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ In via telematica tramite applicazione "segnalazioni" di Siatel;</li> <li>✓ Il sistema fornisce automaticamente ricevuta della segnalazione;</li> <li>✓ La ricevuta garantisce l'aggancio fra segnalazione e successivo accertamento;</li> <li>✓ La documentazione cartacea di supporto può essere fornita alle entrate in un momento successivo</li> </ul>

### La raccolta del materiale: un elemento decisivo

L'invio di una segnalazione qualificata alle Entrate è soltanto il momento finale di una più complessa e articolata fase. Trattandosi di una vera e propria procedura amministrativa il Comune dovrà aver cura di predisporre e gestire ognuno dei singoli passaggi secondo un iter logico prestabilito e, per quanto possibile, standardizzato. Una volta acquisite informazioni in ordine a un determinato contribuente sulla base delle quali l'ente ritiene di dover effettuare ulteriori approfondimenti, occorrerà aver cura di creare innanzitutto un apposito fascicolo. All'interno di esso dovranno essere poi inserite le interrogazioni effettuate presso l'anagrafe tributaria, le dichiarazioni raccolte attraverso i controlli sul campo, e ogni altro elemento o documento utile dei quali il Comune è venuto in possesso. La corretta raccolta e archiviazione del materiale può costituire infatti un elemento decisivo ai fini della validità e legittimità dell'intero procedimento di accertamento che potrebbe scaturire proprio grazie all'attività svolta dal Comune. Come abbiamo visto infatti a seguito della segnalazione le Entrate possono chiedere al Comune di fornire tutta la documentazione raccolta quale fonte di prova per l'accertamento in itinere. Nell'ipotesi in cui parte della documentazione sia costituita da verbali o da altre informazioni ad essi equiparabili, il Comune dovrà aver cura di realizzare gli stessi in forma chiara e completa per evitare che in seguito vi siano contestazioni in ordine sia ai fatti oggetto di verbalizzazione che sulle conclusioni alle quali l'ente è giunto. Prima di procedere alla segnalazione sarà inoltre opportuno che il Comune introduca a supporto dell'intera attività svolta una sintetica relazione che descriva esattamente l'intero percorso eseguito e le motivazioni che lo inducono a effet-

**27/09/2010**

tuare la segnalazione attraverso il sistema telematico Siatel. Se il fascicolo della segnalazione sarà costruito seguendo queste semplici linee operative la successiva attività dei funzionari delle Entrate risulterà notevolmente agevolata con positivi effetti di ritorno anche per lo stesso Comune.

**Lotta all'evasione**

# Segnalazioni per tutti i settori

Per ogni settore di attività possono scattare delle segnalazioni qualificate. I casi che nella pratica possono verificarsi e formare oggetto di intervento del Comune nell'accertamento sono molteplici e disparati. Naturalmente il Comune può attingere le informazioni utili per far scattare la segnalazione dalle varie attività che lo vedono coinvolto, direttamente o indirettamente, sul suo territorio. Prima dell'invio telematico della segnalazione alle Entrate i funzionari comunali effettueranno le opportune verifiche e riscontri attraverso le proprie banche dati nonché attraverso l'apposita partizione del sistema Siatel dell'anagrafe tributaria ad essi dedicato. Di seguito si forniscono una serie di esempi di casi concreti di segnalazioni qualificate inviate dai comuni all'Agenzia delle entrate. Si tratta di casi pratici opportunamente rielaborati resi noti da alcune direzioni regionali, in particolare modo da quella del Piemonte, che evidenziano come l'attività dei comuni nell'azione di contrasto all'evasione fiscale possa davvero spaziare in ogni ambito. Dagli esempi riportati si comprende anche il tipo di verifica effettuata dal Comune dopo aver preso coscienza del fatto rivelatore della possibile evasione. Fatto rivelatore che può giungere al Comune sia dalle normali attività di controllo del territorio (es. Polizia municipale), sia dalla gestione quotidiana dei tri-

buti e delle tasse di sua pertinenza (Tarsu, occupazione suoli ecc.) oppure dall'attività compiuta quotidianamente dai vari uffici comunali (edilizia, commercio, territorio ecc.). **Il commerciante ambulante senza partita Iva.** Durante la normale attività di controllo del territorio, la polizia municipale del Comune di XY, effettua un sopralluogo all'interno del mercato settimanale. Vengono verificate le occupazioni degli appositi spazi da parte delle ditte autorizzate e durante tale attività viene accertata la presenza di un soggetto che svolge attività di commercio ambulante di calzature occupando lo spazio fisico che, in base ai dati in possesso dei funzionari del Comune, era invece riservato a un'altra ditta. Consultando la banca dati Siatel il Comune riscontra che il venditore ambulante in questione non risulta titolare di partita Iva né ha mai presentato la dichiarazione dei redditi. Appurata quindi la natura qualificata dell'informazione il Comune effettua in via telematica la segnalazione all'Agenzia delle entrate nell'ambito d'intervento «commercio e professioni». Grazie a tale comunicazione il sistema «traccerà» l'intervento del Comune nell'accertamento e consentirà quindi il calcolo della quota di partecipazione dell'ente sulle maggiori somme riscosse a titolo definitivo. **L'attività ricettiva «nascosta» dietro una partita Iva agricola.** A seguito di una

contestazione da parte del Comune a un contribuente per omessa denuncia Tarsu di alcuni immobili ad uso civile abitazione, si appura di fatto che in alcuni locali viene svolta una attività di tipo turistico/ricettiva (del tipo affittacamere/bed and breakfast). Dall'interrogazione della banca dati Siatel il Comune acquisisce informazioni sul contribuente e accerta come lo stesso risulti in effetti in possesso di una partita Iva che però è attiva per l'attività agricola di «colture olivicole». A seguito di ulteriori indagini la polizia municipale, di concerto con la Guardia di finanza acquisisce ulteriori elementi e circostanze che dimostrano lo svolgimento della suddetta attività ricettiva già da alcuni anni addietro. Anche in questo caso, appurata la natura qualificata dell'informazione il Comune procede all'invio telematico della stessa tramite la procedura Siatel nell'ambito di intervento «commercio e professioni». **Disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.** Dai controlli effettuati sui dati Tarsu in possesso del Comune risulta che un soggetto è intestatario di ben quattro utenze per un importo complessivo annuo di circa 4.500 euro. Il contribuente in questione svolge l'attività di carrozziere/meccanico in un immobile di sua proprietà ubicato in una strada del centro cittadino a elevato valore commerciale. Interrogando il sistema Siatel il Comune

prende visione della dichiarazione dei redditi del contribuente nella quale sono dichiarati tutti i beni immobili di cui lo stesso è titolare. Il reddito complessivo dichiarato dal contribuente risulta però inferiore ai 10 mila euro. Il contribuente convive con la moglie e ha un figlio a carico in età scolare. Il Comune effettua telematicamente la segnalazione con il sistema Siatel evidenziando a carico del contribuente in questione il possesso di beni e servizi di rilevante valore economico in assenza di redditi dichiarati in relazione anche a tutti i componenti del nucleo familiare. Se da tale segnalazione prenderà avvio l'accertamento sintetico il Comune, sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal dl 78/2010, verrà nuovamente coinvolto dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente. **Abusivismo edilizio - partecipazione di professionista e imprenditore.** A seguito di una denuncia presentata da alcuni cittadini alla polizia municipale il Comune effettua un sopralluogo e rileva un abuso edilizio. Al momento dell'accesso vengono rilevati, oltre ai dati del proprietario del fabbricato, anche quelli della ditta esecutrice dei lavori e dei professionisti (tecnici) che hanno seguito i lavori. Successivamente accedendo al portale Siatel il Comune procede alla verifica in ordine al possesso della partita Iva da parte sia dell'impresa esecutrice che del pro-

fessionista. Viene altresì verificato se gli stessi hanno presentato la dichiarazione dei redditi e se nella stessa vi sono ricavi/compensi coerenti rispetto a quelli che presumibilmente gli stessi hanno riscosso per l'opera abusiva accertata. In difetto il Comune procede alla segnalazione qualificata attraverso il sistema telematico Siatel. **La mancata dichiarazione di immobili in proprietà.** Consultando i dati del registro il Comune ha riscontrato che in data 20/04/2007 un contribuente ha acquistato la proprietà di un fabbricato categoria A/10 regolarmente censito in catasto al foglio XX, part. YY sub 68. La consultazione della partizione Siatel relativa agli atti del registro (interrogazione soggetti) evidenzia inoltre il fatto che il soggetto in questione ha successivamente donato a terzi l'immobile in data 25/06/2008. La consultazione delle informazioni sintetiche relative ai quadri RB del modello unico per entrambi i periodi d'imposta (2007 e 2008) evidenzia che il contribuente non ha dichiarato alcun reddito da fabbricato. Il Comune effettua la segnalazione telematica alle Entrate evidenziando la mancata dichiarazione del reddito dell'immobile per entrambi i periodi d'imposta. Ambito della segnalazione: edilizia e patrimonio immobiliare. **La residenza fittizia all'estero.** Un contribuente chiede l'iscrizione all'Aire (anagrafe degli italiani residenti all'estero). Il Comune, sulla base dei suoi poteri di vigilanza, effettua una serie di controlli rilevando che dal giorno della richiesta di iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero il contribuente ha richiesto al Comune il permesso per il parcheggio residenti all'interno della Ztl; ha stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo in qualità di locatore; è stato fermato diverse volte alla guida di un'autovettura sul

territorio nazionale. L'insieme di questi elementi induce il Comune ad effettuare la segnalazione qualificata attraverso il sistema Siatel in via telematica. Ambito della segnalazione: residenze fittizie all'estero. **La cessazione di area fabbricabile a valore inferiore a quello valido ai fini Ici.** A seguito dell'approvazione del piano particolareggiato il Comune notifica al proprietario di un terreno di circa 11 mila metri quadrati un atto di accertamento ai fini Ici utilizzando i valori deliberati a tale scopo dalla giunta comunale. Il contribuente aderisce all'accertamento. Dalle informazioni relative agli atti del registro il Comune accerta poi che il contribuente, successivamente all'approvazione del piano particolareggiato, ha venduto a una società immobiliare il terreno in oggetto a un valore dichiarato in atto notevolmente inferiore a quello definito ai fini Ici. Il Comune effettua la segnalazione te-

lematica tramite il sistema Siatel. Ambito della segnalazione qualificata: urbanistica e territorio. **Il geometra con volume d'affari modesto in relazione alle pratiche edilizie presentate.** Il Comune, esaminando i dati relativi all'ufficio tecnico comunale, rileva che il Geometra XY durante l'anno 2008 ha presentato ben 59 pratiche edilizie che vengono dettagliatamente elencate ed esaminate. Attraverso l'interrogazione del sistema Siatel il Comune verifica che per l'anno in oggetto il geometra ha dichiarato un volume d'affari ai fini Iva assolutamente non congruo rispetto al numero e alla consistenza delle suddette pratiche edilizie. Il Comune effettua quindi la segnalazione qualificata evidenziando la scarsa consistenza del volume d'affari dichiarato nell'anno 2008. Ambito della segnalazione: commercio e professioni.



Un primo bilancio sulla procedura di trasmissione via web degli attestati di malattia all'Inps

## Certificati on-line senza sprint

*I medici: nessuna ostilità verso il sistema, ma ci vuole tempo*

La trasmissione via web dei certificati di malattia dei lavoratori pubblici e privati all'Inps procede, ma non riesce ancora a ingranare la marcia. Una situazione allarmante, se si pensa che il sistema, promosso dal ministero per l'innovazione nella pubblica amministrazione guidato da Renato Brunetta, entrerà in vigore dal primo febbraio del 2011 (la fase sperimentale è stata prorogata infatti fino al 31 gennaio prossimo). I camici bianchi hanno più di un motivo per preoccuparsi: sulla testa dei medici pende, infatti, come una spada di Damocle, l'incubo di sanzioni che vanno dal deferimento disciplinare al licenziamento per i dipendenti e alla perdita della convenzione per i medici di medicina generale. Una rivoluzione che corre sulla rete (l'abbattimento dei costi di gestione dei flussi cartacei dovrebbe consentire un risparmio stimato in circa 500 milioni di euro l'anno) e che coinvolge circa 190 mila persone (tra cui 60 mila medici di medicina generale e guardie mediche, 7.700 pediatri e 125 mila dottori dipendenti delle Asl e degli ospedali). La categoria è in agitazione, però non alza gli steccati. Amedeo Bianco,

presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli ordini dei medici, ha così spiegato a ItaliaOggi Sette: «Siamo impegnati perché questa innovazione tecnologica vada in porto. Non c'è nessun pregiudizio, né ostilità sul mezzo da parte nostra, tuttavia siamo consapevoli come categoria che tali strumenti necessitano di avere i loro tempi per poter funzionare adeguatamente. La certificazione è un atto che coinvolge tutti i medici, chi ha uno studio privato e chi no, chi vive in aree densamente popolate e chi abita in zone periferiche del paese, dove l'informaticizzazione non è perfetta. Perciò», aggiunge, «c'è bisogno di avere a disposizione un lasso di tempo adeguato per garantire il corretto funzionamento della macchina». Le parole di Bianco sono arrivate, appunto, nei giorni in cui è stata decisa la proroga al 31 gennaio del prossimo anno della messa a regime del meccanismo, con una differenziazione tra medici di famiglia e ospedalieri; nessuna sanzione potrà, quindi, essere inflitta a un professionista che non sarà in grado di espletare le procedure di inoltro dei documenti attraverso il web. La decisio-

ne è stata presa il 15 settembre scorso, al termine di una rovente riunione della commissione incaricata del collaudo, quando è spuntata, come un balsamo sulle ferite, la mediazione del ministro della salute Ferruccio Fazio, che ha ottenuto di mettere un freno al definitivo e obbligatorio passaggio dalla carta alla procedura on-line. Meglio rimanere nella sperimentazione per altri quattro mesi, è stata l'idea del responsabile del dicastero di Lungotevere a Ripa, piuttosto che rendere effettivo un processo che vede numerosi medici ancora disorientati e privi dei mezzi adeguati (fra cui un collegamento internet veloce e affidabile in ogni momento) per poter certificare in maniera telematica lo stato di salute dei pazienti-lavoratori. La direzione imboccata sulla strada della modernizzazione è quella giusta, a parere di Brunetta, che ha sostenuto come «la percentuale dei medici di famiglia che hanno ritirato finora le credenziali di accesso (il Pin) necessarie per l'invio dei certificati sia ormai pari all'81%», con «circa 5 mila datori di lavoro privati già collegati al nuovo sistema, per un totale di oltre tre milioni di dipen-

enti». Il ministro ha gettato acqua sul fuoco delle polemiche, preannunciando che la confusione che ha accompagnato questo provvedimento andrà scemando, poiché «nelle prossime settimane saranno sciolti anche gli ultimi nodi che, fisiologicamente, accompagnano lo start up di iniziative di questa portata». E, fra le decisioni adottate per aiutare i professionisti che hanno fatto il giuramento d'Ippocrate ad avere dimestichezza con il servizio, il ministro ha ricordato che è attivo un call center (il numero verde è 800013577) per l'invio tramite canale telefonico da parte di tutti i medici che stiano riscontrando delle difficoltà nell'utilizzo della rete. Molto più duro è stato il commento di Massimo Cozza, segretario nazionale della Fp Cgil medici, per il quale quella stabilita altro non è che una proroga «mascherata dal proseguimento delle procedure di collaudo». Nelle prossime settimane, pertanto, si comprenderà se, parafrasando un celebre romanzo di Carlo Emilio Gadda, il «pasticciaccio brutto» dei certificati di malattia on-line si concluderà o meno con un lieto fine.

**Simona D'Alessio**



CONSORZIO

**ASMEZ****27/09/2010****EDINA**  
soc. coop. a r.l.**LE CIFRE DEL COLLAUDO\***

Certificati medici online trasmessi In tutta Italia	360.245 (di cui 57.432 nell'ultima settimana e 19.328 nell'ultimo giorno)
Regioni «virtuose»	In vetta alla classifica c'è la Lombardia con 215.946 moduli inviati telematicamente. Al secondo posto ci sono le Marche (22.241), al terzo il Veneto (21.418), al quarto la Campania (18.629)
Regioni in ritardo	L'Emilia Romagna finora ha inoltrato 6.174 documenti, la Toscana si è fermata a 4.540. Fanalino di coda il Molise (484), mentre dal Friuli-Venezia Giulia non risulta sia stato spedito via web neppure un certificato
Risparmio stimato	Il ministero per l'Innovazione nella pubblica amministrazione ipotizza un contenimento dei costi intorno ai 10 euro per ogni certificato di malattia on line, rispetto alla versione cartacea

*\* al 14 settembre 2010, dati Fnomceo*



Il mercato immobiliare non ha registrato la crescita sperata e le regioni corrono ai ripari

# Piano casa, si riaprono i cantieri

*Si studiano le revisioni normative basate sulla semplificazione*

**P**er il piano casa è già l'ora del restyling. Se alcune regioni sono arrivate solo di recente a definire la propria normativa in materia, per quelle che si sono mosse tempestivamente è il momento di un primo bilancio: l'attesa spinta alla ripresa del mercato immobiliare non si è verificata, tanto che da più parti si pensa già a riaprire il cantiere normativo per allargare le maglie degli interventi. Evidentemente i cittadini continuano a reputare troppo restrittive le normative adottate o, quanto meno, troppo complesse da seguire. Se a questo si aggiungono le difficoltà economiche in cui versano molte famiglie italiane, si comprende il perché degli scarsi risultati ottenuti finora. La parola d'obbligo è semplificazione. La revisione delle normative regionali interesserà soprattutto le giunte di centro-destra. A indicare la tendenza è il governatore del Lazio, Renato Polverini, che negli ultimi giorni ha ribadito a più riprese la volontà di rivedere il piano casa (approvato con la legge n. 21 del 2009) e attuarlo entro fine anno. La giunta punta a rivedere alcuni aspetti della normativa approvata dal precedente esecutivo guidata da Piero Marrazzo, che frenerebbe le iniziative delle famiglie. A cominciare dalla limitazione degli ampliamenti alle nuove normative antisismiche, che secondo i proprietari di casa comporterebbero costi esorbitanti e disparità tra coloro che possono ingrandire la propria casa seguendo le norme urbanistiche e quelli che invece vorrebbero farlo sfruttando il piano casa. Chi punta a creare una nuova stanza, ma non ha cubatura a disposizione, deve seguire la legge regionale e farsi carico dell'adeguamento alla normativa antisismica dell'intero edificio, chi invece lo esegue secondo le norme urbanistiche, perché ha ancora cubature a disposizione, deve adeguare alla normativa antisismica solo i nuovi spazi. L'assessore all'urbanistica Luciano Ciocchetti a breve dovrebbe annunciare il progetto, che prevede accanto alla possibilità di ristrutturazione e ampliamento, interventi sul fronte dell'housing sociale, per rispondere alla domanda abitativa a costo sostenibile. La situazione è particolarmente critica nella città di Roma e per questo motivo l'assessore al patrimonio e politiche abitative della capitale, Alfredo Antonozzi, ha presentato la richiesta di moratoria degli sfratti per due anni agli enti di previdenza e al governo. Una scelta dettata dal fatto che questi enti hanno avuto per

decenni la natura di soggetti pubblici, usufruendo così di finanziamenti per l'acquisizione del patrimonio immobiliare destinato a finalità sociali. Dal 1994, molti di questi enti sono stati privatizzati e i canoni applicati agli inquilini, per lo più appartenenti al ceto medio, si sono progressivamente alzati. Così, ora l'amministrazione comunale chiede loro di contribuire a fronteggiare l'emergenza abitativa. In Campania la legge ha nove mesi, ma è già vecchia. In Piemonte, la nuova giunta guidata da Roberto Cota punta a rivedere la legge n. 20/2009, intitolata «Snellimento delle procedure in materia di edilizia urbanistica». Un obiettivo che non è stato raggiunto, anche perché non tutti i comuni hanno collaborato nell'attività, loro assegnata, di individuare gli edifici interessati. Il rilancio dell'edilizia dovrebbe passare anche attraverso una semplificazione della normativa per i piccoli interventi e per le manutenzioni straordinarie che non cambiano il volume dell'immobile. Novità in vista anche per la Campania: la riforma, allo studio della commissione urbanistica, prevede diverse semplificazioni procedurali, misure per abbreviare i termini di concessione del certificato antisismico e un nuovo si-

stema di verifica delle condizioni urbanistiche e strutturali delle abitazioni in corso di costruzione. Oggi passano mediamente otto mesi tra la domanda di interventi e il via libera da parte del genio civile. L'obiettivo è di tornare alla normativa che stabiliva il solo deposito da effettuare presso lo stesso genio civile, dopodiché i lavori potevano iniziare a distanza di una settimana. Per accorciare ulteriormente i tempi, considerata la carenza di figure professionali in grado di effettuare le verifiche, si punta a convenzioni con gli atenei del territorio. In questo caso la legge non è attribuibile al passato esecutivo, considerato che la legge in materia (n. 19/2009) è stata approvata lo scorso 28 dicembre). Ci si è comunque resi conto che, così com'è scritta, non funziona. Intanto in regione si lavora per accogliere le richieste dei costruttori, che invocano l'adozione del project financing per gli interventi urgenti in materia di edilizia scolastica. Una serie di interventi che avrebbe il duplice beneficio di migliorare la sicurezza degli edifici e rilanciare l'economia locale.

**Duilio Lui**

La risoluzione 90/E delle Entrate chiarisce il ruolo del collegio nelle compensazioni dell'Iva

## Enti, visto di conformità semplice

*Valida la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei revisori*

Via libera alla compensazione dei crediti Iva maggiori di 15 mila euro per gli enti locali che facciano sottoscrivere la dichiarazione dei redditi dal proprio collegio dei revisori o dal singolo revisore. Linea interpretativa di ampio respiro dunque da parte dell'Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione n. 90/E dello scorso 17 settembre, equipara l'operato del collegio dei revisori nei comuni, a quello degli organi di controllo nelle società di capitali attestandone la stessa valenza giuridica ai fini del visto di conformità. A supporto di tale interpretazione del fisco, un recente parere della Corte dei conti della sezione Lombardia che, incidentalmente, precisa come l'operato del collegio dei revisori abbia il fondamentale compito di «asseverare» i conti dell'ente presso cui lo stesso sia chiamato a operare: quanto basta dunque per avvalorare giuridicamente tale controllo ad asseverazione di conformità. Il caso prospettato. Il comune Alfa chiede chiarimenti in merito alla legge 3 agosto 2009 che disciplina la compensazione dei crediti Iva per importi maggiori di 15 mila euro per i quali è richiesta l'apposizione del visto. In particolare, si chiede se, ai fini della compensazione dei sud-

detti crediti, sia necessaria la presentazione del visto di conformità in considerazione di due particolari aspetti relativi al mondo degli enti pubblici: in base al Tuel, la revisione economico-finanziaria degli enti locali è sempre affidata a un collegio di revisori (o ad un solo revisore nel caso dei comuni più piccoli) e inoltre, tale organo di revisione svolge una funzione di vigilanza sulla regolare tenuta delle scritture contabili analogamente a quella prevista per il rilascio del visto di conformità per le società. In altri termini, il comune Alfa sembrerebbe ricondurre a medesima valenza giuridica la sottoscrizione della dichiarazione dei redditi da parte del proprio organo di revisione (con tutti i controlli che tale sottoscrizione sottointende) al visto di conformità richiesto per compensare eventuali crediti Iva di importi superiori ai 15 mila euro. Le motivazioni di tale interpretazione data dall'istante sono riconducibili a due principali argomentazioni: la prima attiene al contenimento della spesa pubblica, considerando non necessarie ulteriori consulenze esterne per l'asseverazione del credito mentre, la seconda, fa riferimento a una inutile duplicazione di funzioni in capo a soggetti diversi con conseguente ag-

gravio dei procedimenti amministrativi. L'interpretazione dell'Agenzia. Va innanzitutto citata la fonte normativa di riferimento in materia di compensazione dei crediti Iva: l'articolo 10 comma 1 lettera a) n. 7 del dl 78/09 per cui i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione i crediti Iva per importi superiori a 15 mila euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità. In alternativa, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta oltre che dal rappresentante legale (o in mancanza da chi abbia l'amministrazione di fatto della società), anche dai soggetti incaricati ad esercitare il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile. Ma chi sono i soggetti competenti a rilasciare tale visto di conformità e in cosa consistono i controlli per il rilascio dello stesso? Trattasi, chiarisce l'Agenzia, dei responsabili dell'assistenza fiscale (Raf) dei Caf-impresе, degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro oltre che degli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti, tenuti dalle camere di commercio, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e

commercio. Tali controlli, inoltre, consisteranno nella verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e, di queste ultime, alla relativa documentazione. Ciò precisato, voltiamo l'attenzione agli enti pubblici: l'articolo 234 del Tuel dispone che la revisione economico-finanziaria di tali enti sia affidata a un collegio di revisori il quale, è chiamato a svolgere la stessa funzione di garanzia attribuita ai soggetti incaricati del controllo contabile per le società di capitali. Sulla base di tale assunto, l'amministrazione finanziaria sembrerebbe sposare appieno la linea interpretativa del soggetto istante considerando che sia del tutto valida la sottoscrizione della dichiarazione dei redditi da parte del collegio dei revisori ai fini del visto di conformità. Considerando difatti una sostanziale equiparazione tra l'operato del collegio dei revisori e quello degli organi di controllo delle società di capitali viene data, a tale sottoscrizione, la stessa valenza giuridica del visto di conformità e per le società e per gli enti pubblici.

**Francesco Campanari**

Il governo vara un decreto correttivo perché molti settori non hanno esaurito i fondi attribuiti

# Via al nuovo piano-incentivi sconti per moto e banda larga

*Da redistribuire 124 milioni non utilizzati*

**MILANO** - Le risorse per gli incentivi, stanziata questa primavera, sono state spese solo a metà. Ma ora potrebbero essere ridistribuite verso quei settori come i motocicli e la banda larga i cui benefici sono già tutti esauriti. Dei 300 milioni a disposizione, ne sono stati erogati solo il 58%. Per motocicli, nautica e macchine agricole i fondi sono già esauriti, vicino all'emploi anche il comparto delle cucine componibili: sono stati spesi l'83% dei 60 milioni disponibili per comprare 71mila cucine. Meno gettonati gli elettrodomestici, dove resta da spendere più di un terzo dei 50 milioni stanziati. In alcuni settori, almeno finora, le richieste sono state scarse: per l'efficienza energetica industriale, è stato utilizzato lo 0,21% dei 10 milioni a disposizione; per le gru a torre il 14% su 40 milioni e per gli immobili ad alta efficienza energetica il 21% di 60 milioni. E allora che fare delle somme stanziata e non ancora erogate? Rispondendo ad una interrogazione parlamentare, il sottosegretario allo Sviluppo economico Stefano Saglia non ha escluso la possibilità di redistribuire quei 124 milioni di incentivi che non sono stati assegnati su quei settori dove la domanda è stata fortissima, come sui motorini a basso consumo. I 12 milioni di incentivi per le due ruote, secondo Saglia «si sono esauriti dopo circa due settimane», ma se gli importi stanziati per altri settori non venissero utilizzati «si potrà prevedere una compensazione con altri settori che possano sviluppare più domanda». Per spostare le risorse sarà necessaria una misura ad hoc. Il decre-

to attuativo del provvedimento sugli incentivi stabilisce infatti che «con decreti del ministro dello Sviluppo economico, possono disporsi anche variazioni compensative» da un settore ad un altro «in relazione alle disponibilità di risorse per effetto degli andamenti delle erogazioni». E così potrebbero essere trovate nuove risorse da spendere nei motorini, nei motori e gli scafi nautici, nelle macchine agricole e nella banda larga. Tanti ciclomotori quindi, ma poche lavastoviglie: anche se 150mila famiglie hanno approfittato degli sconti, restano ancora 19,3 milioni da spendere negli elettrodomestici. «Il mancato utilizzo degli incentivi su alcuni settori come gli elettrodomestici - ha commentato Francesco Boccia, coordinatore delle commissioni Economiche del Pd alla

Camera - dimostra ancora una volta che il doping alle vendite non basta a riaccendere l'economia italiana e rilanciare le politiche industriali». Boccia ha poi chiesto «al governo il coraggio di rilanciare i consumi attraverso la detassazione dei salari più bassi, mentre le imprese hanno bisogno di incentivi certi che finanzino i processi di innovazione, non di aiuti per vendere qualche pezzo in più». Per l'esponente del Pd il governo dovrebbe fare autocritica sugli incentivi che, come nella rottamazione, hanno dimostrato di saper solo drogare il mercato. Infine Boccia ha ironizzato: «Dov'è il ministro per lo Sviluppo economico? Chi si occupa della vicenda, a parte la buona volontà del sottosegretario Saglia?».

**Sara Bennewitz**

# Telecom e la banda “larva”

*Bernabè lancia la connessione a 100 Mega - È il segno che dalla paralisi si può uscire*

**B**uone notizie per gli Internauti. C'è vita su Marte. Telecom, il gigante paralizzato dal peso dei suoi debiti e dall'indecisione dei suoi azionisti, comincia forse ad uscire dal coma profondo di questi ultimi due anni. La richiesta di poter procedere alla commercializzazione del servizio a 100 Mega in sei città italiane, avanzata la scorsa settimana all'Autorità per le comunicazioni presieduta da Corrado Calabro, è un segnale confortante. Saranno coinvolte Roma, Milano, Torino, Venezia, Catania e Bari, per un totale di circa 520 mila abitazioni

circa 520 mila abitazioni servite. Non è molto. Ma non è neanche poco, per un'azienda che da tempo (anche se non solo per colpa sua) sul versante di Internet superveloce non riesce a produrre altro che impegni generici e annunci inconsistenti. È vero che nel caso specifico si tratta di una risposta ad una precedente iniziativa lanciata da un concorrente, e cioè Fastweb, che nei giorni scorsi ha sfornato «Fibra 100», la connessione a 100 Mega offerta a ben 2 milioni di utenti potenziali di Roma, Milano, Genova, Torino e

Bologna. Ed è vero che, sulla base delle procedure regolamentari previste dall'Agcom, il nuovo «prodotto» non sarà disponibile prima di Natale. Ma è almeno la prova di quello che andiamo sostenendo da tempo. In attesa che un governo decente si occupi del problema trovando le risorse necessarie, e che un azionariato responsabile si decida a investire sulla rete, con un po' di fantasia e di buona volontà anche Telecom, intanto, può fare qualcosa di suo. Franco Bernabè ha il dovere di provarci. Come ha dichiarato su questo giornale nell'in-

tervista a Giovanni Pons, l'azienda conferma l'impegno a portare entro il 2018 la banda ultra-larga al 50 per cento della popolazione. «Senza gli investimenti Telecom non ci sarebbe niente», dice il «ceo». Questo era sicuramente vero fino a qualche anno fa. Da qualche tempo è un po' meno vero. Senza le scosse della concorrenza, senza le sollecitazioni del mercato, in Italia ci terremmo la «banda larva» per chissà quanti anni.

**Massimo Giannini**

**Napoli** - Resta alta la tensione a Terzigno. Ancora 450 tonnellate di spazzatura a Napoli. «Via entro domani»

## Rifiuti, 18 Comuni contro la discarica

*Per protesta luci spente e lutto cittadino. Ancora scontri: feriti un carabiniere e un manifestante*

**NAPOLI** — Domani sera nei diciotto comuni del Parco del Vesuvio si spegneranno le luci. Tre minuti — a partire dalle 21 — di buio completo per protestare contro l'apertura di una nuova discarica poco distante da quella già in funzione a Terzigno. E proprio a Terzigno, insieme con Trecase, Boscoreale e Boscotrecase, i centri capofila della protesta, giovedì dovrebbe essere proclamato il lutto cittadino, «per la morte del Parco del Vesuvio», che è il più piccolo parco italiano ma sarà aperto il nuovo impianto di sversamento si troverà

ad accogliere la più grande discarica d'Europa. Ed è proprio per protestare contro i danni provocati al territorio e ai suoi abitanti dallo sversamento dei rifiuti che da tre giorni il sindaco di Boscoreale Gennaro Langella ha cominciato lo sciopero della fame. «Non mi interessa sollecitare finanziamenti o sovvenzioni - dice - anzi, se dovessero arrivarne li rimanderei indietro. Protesto per tutelare il bene primario della mia popolazione: il diritto alla salute e al benessere ». Langella ribadisce anche che «dietro la nostra protesta

non c'è nessuna matrice criminale, e ringrazio il procuratore di Napoli per averlo detto chiaramente, ma solo gente perbene e di ogni ceto sociale che non ne può più di respirare aria insalubre e di vivere tappata in casa con l'incubo di ammalarsi», e invita il prefetto di De Martino a intervenire «affinché siano fermate le cariche della polizia contro cittadini inermi che stanno solo tentando di manifestare il loro insopportabile e indescrivibile disagio ». Anche l'altra notte, ci sono stati tafferugli, quando le forze dell'ordine hanno rimosso

un blocco dei manifestanti per far passare i camion diretti verso la discarica. La tensione è durata pochi minuti ma è stata altissima e tra manganellate da un lato e lancio di sassi dall'altra, ci sono stati due contusi, un carabiniere e unmanifestante. Ieri sera, duemila persone hanno manifestato a Terzigno ma non si sono registrati scontri. A Napoli, invece, restano 450 tonnellate di spazzatura ma, entro domani, dovrebbe essere superata l'emergenza.

**Fulvio Bufi**

**CORRIERE DELLA SERA — pag.19**

**Ambiente - Il sindaco: lo stop dal 2011, anticipando la legge nazionale. Apripista a luglio era stata Torino**

## **Alemanno mette al bando i sacchetti di plastica a Roma**

**ROMA** — Gianni Alemanno scopre la vena ecologista. Il sindaco della Capitale, nel giorno dell'iniziativa «Puliamo il Mondo», con un annuncio un po' a sorpresa ha reso noto che all'ombra del Colosseo— come del resto già avvenuto in molti piccoli comuni— dal prossimo anno saranno messi al bando i sacchetti di plastica. «Su sollecitazione di Legambiente siamo intenzionati, nel 2011, a fare un'ordinanza cittadina per vietare in tutto il territorio i sacchetti di plastica», ha dichiarato in un'intervista te-

levisiva. La legge nazionale prevedeva, dopo qualche slittamento e ritardo, il divieto in tutto il Paese della vendita e dell'utilizzo di buste in materiali non biodegradabili. Ma tutto è slittato al prossimo anno. E all'orizzonte ci sono nuovi rinvii. «A questo punto per il nostro territorio interverremo noi», ha spiegato Alemanno. Secondo i dati diffusi quest'estate da Legambiente, sono circa 150 i Comuni che nel 2009 hanno dichiarato di aver emesso un'ordinanza per vietare la commercializzazione e la

distribuzione di sacchetti monouso non biodegradabili. A questi si aggiungono altri 250 Comuni che hanno affermato di voler fare altrettanto. Apripista fra le grandi città è stata Torino, che ha approvato la delibera anti-plastica nello scorso luglio. Ai commercianti è concesso solo di esaurire le scorte delle buste per la spesa non biodegradabili, ma devono dimostrare di averle acquistate prima della messa al bando. «E da quando la delibera è stata approvata— rivela Roberto Tricario, assessore comunale to-

rinese all'Ambiente—è stata evitata la circolazione di due milioni e mezzo di sacchetti inquinanti ». Nei prossimi mesi dunque dovrebbe toccare a Roma, dove l'amministrazione comunale con grandi sforzi economici sta cercando di lanciare la raccolta differenziata. E senza la plastica dei sacchetti della spesa— assicurano dal Campidoglio — anche la pulizia della città sarà più semplice (e meno costosa).



## Il federalismo

# Fisco regionale e sanità, il governo accelera

*Costi standard, centrosud critico. Antonini (Copaff) rassicura: il criterio sarà solidale*

**ROMA** - Sul federalismo fiscale il governo tenta l'accelerazione, e lo fa su due fronti. Domani nella commissione bicamerale presieduta da Enrico La Loggia arriva il decreto attuativo sui fabbisogni standard di Comuni e Province, approvato dal governo nello scorso mese di luglio, e sarà ascoltato il ministro della Semplificazione Calderoli. Contemporaneamente prosegue il lavoro su altri due decreti decisamente importanti, tanto da costituire in un certo senso il "nucleo" della riforma: si tratta dei provvedimenti relativi alla fiscalità regionale e ai costi standard della sanità. Le relative bozze sono ora all'attenzione delle Regioni e quelle del centrosud hanno già manifestato diverse perplessità; il tema tra l'altro si interseca con quello dei piani di rientro dai deficit sanitari, a cui attualmente stanno lavorando il Lazio e altre Regioni meridionali. Da questa pattuglia di governatori, di cui si è fatta portavoce Renata Polverini,

è venuta la richiesta di più tempo per poter affrontare questa emergenza. A queste perplessità risponde il professor Luca Antonini, consigliere del ministro Tremonti e presidente della commissione tecnica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff). «Il criterio dei costi standard è un criterio molto solidale - spiega - perché prevede il loro finanziamento integrale a differenza di un federalismo più spinto basato sulla capacità fiscale». Inoltre secondo Antonini «c'è tutta la gradualità che serve» perché «il nuovo sistema parte dal 2013 e va a regime in cinque anni». Il presidente della Copaff ritiene poi che tra le Regioni benchmark, quelle prese a riferimento per le determinazioni dei costi standard «ce ne sarà qualcuna anche del Sud: ad esempio potrebbe esserci la Basilicata, che ha i conti in ordine». I timori del centrosud riguardano le conseguenze del passaggio dall'attuale meccanismo della spesa storica (in cui sostanzialmente ogni Regione dis-

sipone delle risorse "consolidate" nel tempo) a quello dei costi standard, in base al quale i finanziamenti dovrebbero essere legati al giusto costo delle prestazioni. Si tratta naturalmente di stabilire come si misura il giusto costo: il governo ha rinunciato ad un approccio analitico, che sarebbe risultato troppo laborioso (il costo di una siringa, il costo di un posto letto e così via) optando invece per un calcolo aggregato ripartito per macro-settori (assistenza collettiva, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera). In questa logica i costi standard saranno determinati pro-capite prendendo a riferimento alcune Regioni virtuose. Il timore è che un procedimento del genere porti alla fine ad un taglio delle risorse disponibili per la sanità in alcune aree del Paese, prima che sia possibile avviare un percorso di risanamento. Connesso al discorso sulla sanità è quello sul fisco, visto che la spesa sanitaria dovrà essere fi-

nanziata con i tributi trasferiti alle Regioni. Il relativo decreto contiene anche due fondi di perequazione; il primo, che opererà nella fase transitoria, fino al 2013, sarà ancorato ai parametri del Patto per la salute, che garantisce gli attuali finanziamenti alle Regioni per la sanità. Da un punto di vista politico tutta la partita si incrocia ovviamente con quella sulla sopravvivenza del governo. La Lega ha tutto l'interesse a portare in salvo i decreti attuativi nei tempi più rapidi possibili, possibilmente entro le prime settimane del prossimo anno. Alcuni decreti attuativi, come il primo su Roma Capitale, hanno già avuto il via libera definitivo del Consiglio dei ministri; altri come quello relativo alla fiscalità comunale attendono ancora l'esame in commissione bilaterale; altri ancora come i due su costi standard e fisco regionale devono andare all'esame del governo. La delega prevista dalla legge sul federalismo fiscale scade nel maggio 2011.